

REGOLAMENTO GENERALE

DELLA SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI

approvato dall'assemblea delle commissioni di sezione il 16 dicembre 1987, pubblicato nel Bollettino sociale il 18 febbraio 1988 (fascicolo n. 6 novembre-dicembre 1987), al quale sono state apportate successivamente le modificazioni di cui alle delibere 4 novembre 1988, 30 novembre 1989 e 29 maggio 1990 dell'assemblea delle commissioni di sezione, alle delibere del commissario straordinario n. 80 del 25 marzo 1995 e n. 108 del 14 giugno 1995 e alle delibere dell'assemblea delle commissioni di sezione del 30 maggio 1996, del 28 novembre 1997, del 15 dicembre 1998 e del 28 maggio 1999.

TITOLO I

ISCRITTI - SOCI - MANDANTI

CAPO I - NORME GENERALI

SEZ.1 - Modalità dell'iscrizione e dell'accettazione del mandato.

ART. 1

Le persone fisiche e giuridiche che hanno i requisiti previsti dall'art.7 dello statuto possono, a loro richiesta, essere iscritte alla Società come iscritti ordinari. Esse, a tal fine, debbono sottoscrivere apposita domanda, secondo il modello approvato dal presidente.

La Società può richiedere l'esibizione dei certificati di nascita, di cittadinanza italiana, di residenza e del certificato generale del casellario giudiziale.

Nel caso di più titolari, in via derivata, di diritti d'autore su una o più opere, l'iscrizione alla Società può essere richiesta da uno solo di essi, anche in rappresentanza degli altri.

Ferme restando le particolari disposizioni di questo regolamento per le varie sezioni, qualora l'iscrizione sia richiesta da una società o da un ente devono essere esibite copie autentiche dell'atto costitutivo e dello statuto, nonché idoneo documento, dal quale risulti chi ne abbia la legale rappresentanza, rilasciato dalla cancelleria del tribunale competente. Nel caso di ditta deve essere esibito il certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dal quale risulti l'attività svolta.

Alle persone fisiche e giuridiche che hanno, rispettivamente la cittadinanza e la nazionalità di uno stato membro della Comunità Economica Europea, equiparate ai sensi di statuto alle persone fisiche o giuridiche italiane, può essere richiesta, ai fini dell'iscrizione, l'esibizione di certificati e documenti equivalenti o analoghi - secondo l'ordinamento dello stato di appartenenza - a quelli previsti nei commi precedenti per gli interessati italiani.

ART. 2

La qualifica, dichiarata nella domanda di iscrizione e sui bollettini indicati nell'art.23 per le categorie di autore, editore, produttore o concessionario di opere cinematografiche, concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, può essere accertata dalla Società, per gli effetti determinati dalle particolari disposizioni per le varie sezioni, anche in ordine alla ripartizione dei diritti.

A tal fine è in facoltà della Società di eseguire gli opportuni accertamenti, di cui all'ultimo comma dell'art.7 dello statuto, con le modalità fissate per le varie sezioni nel presente regolamento.

L'iscrizione verrà rifiutata se, in base ai suddetti accertamenti, la Società non ritenga di poter riconoscere la qualifica dichiarata.

All'iscritto possono essere anche riconosciute, agli effetti sociali, più qualifiche tra quelle indicate nel primo comma di questo articolo.

ART. 3

L'iscrizione comporta il conferimento alla Società del mandato per l'esercizio di tutti i diritti su tutte le opere di competenza delle sezioni per le quali l'iscrizione dispiega i suoi effetti in Italia ed in quei Paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata.

L'iscritto ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia od acquisti diritti.

L'iscritto non può vantare alcun diritto in ordine alla ripartizione e liquidazione dei proventi globali per utilizzazioni anteriori alla data di dichiarazione delle opere o al riconoscimento delle singole qualifiche dichiarate.

ART. 4

La domanda dell'iscritto ordinario diretta a conseguire la qualità di socio è istituita, nei riguardi dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) dell'art.18 dello statuto, sulla base delle relative tabelle.

ART. 5

Le categorie di titolari di diritti d'autore, per le quali possono essere accettati mandati per la protezione in esclusiva da parte della SIAE a norma dell'art.16 dello statuto della Società, sono quelle indicate nell'art.7 dello statuto, lettere a), b), c), d) e loro eredi o aventi causa.

Le categorie di opere e di relativi diritti per i quali possono essere accettati mandati dalla Società sono quelli indicati nell'art.5 dello statuto della Società.

Coloro che conferiscono mandato alla SIAE a norma dell'art.16 lett. a) dello statuto affidano il mandato in esclusiva alla Società per l'esercizio di tutti i diritti su tutte le opere di competenza delle sezioni per le quali il mandato dispiega i suoi effetti ed hanno l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbiano o acquistino diritti.

Il mandante ha altresì l'obbligo di comportarsi correttamente nei confronti della Società astenendosi dal commettere atti che possano comunque recare pregiudizio morale o materiale.

Il mandato di cui ai commi precedenti viene esercitato dalla Società sia in Italia sia nei paesi in cui esiste una sua rappresentanza organizzata e sarà attuato per quanto possibile secondo le disposizioni che regolano la tutela delle opere degli iscritti ordinari appartenenti alla medesima categoria.

Lo schema tipo del contratto di mandato è approvato dalle commissioni di sezione interessate e può contenere le ulteriori condizioni e modalità che si rendessero opportune in relazione allo specifico contenuto del mandato medesimo, in aggiunta alle norme di questo regolamento.

L'ammontare del compenso per l'esecuzione del mandato, determinato dal consiglio di amministrazione a norma dell'art. 16 dello statuto, non potrà essere inferiore all'ammontare delle provvigioni e di ogni altro onere gravante sugli iscritti.

La qualità di iscritto è incompatibile con il rapporto di mandato, nell'ambito di una stessa sezione.

L'esercizio dei mandati di cui all'art.16 lett. b) dello statuto verrà di volta in volta regolamentato nell'apposito contratto a seconda del carattere e della durata della manifestazione cui si riferisce il mandato.

Il contratto di mandato non potrà avere durata superiore a cinque anni. Decorso il termine previsto, la Società può accettare un nuovo mandato.

ART. 6

La Società ha facoltà di accettare mandati ai sensi dell'art.16 lett. a) dello statuto, affidati da persone già iscritte o mandanti rispettivamente radiate o il cui mandato sia stato denunciato, purché siano trascorsi non meno di cinque anni dalla data del provvedimento definitivo di radiazione ai sensi dell'art.27 ultimo comma dello statuto o di denuncia del mandato ai sensi dell' art.28 dello statuto.

ART. 7

Gli appartenenti a società od enti stranieri aventi per fine la protezione di diritti di autore o di diritti connessi e rappresentati dalla SIAE non si considerano come iscritti, formandosi ogni rapporto giuridico unicamente tra la SIAE, da un lato, e le società o gli enti stranieri, dall'altro.

SEZ. II - Obblighi degli iscritti e dei soci

ART. 8

L'iscritto ordinario, il socio e l'iscritto straordinario, oltre che osservare gli obblighi particolari che sono loro imposti dallo statuto, dai regolamenti e da ogni altra disposizione adottata dai competenti organi della Società, devono comportarsi correttamente nei rapporti con gli altri iscritti, con la Società e i suoi dipendenti, con le società e gli enti stranieri che abbiano con la SIAE rapporti di rappresentanza, nonché con i loro iscritti, astenendosi dal commettere atti che rechino ad essi pregiudizio morale o materiale. In caso di scorretto comportamento sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall'art. 25 e seguenti dello statuto.

ART. 9

L'iscritto ordinario, il socio e l'iscritto straordinario, oltre che corrispondere alla Società le quote d'iscrizione, quelle annue, le provvigioni sulle somme incassate e ogni altro contributo a norma degli artt. 12 e 15 dello statuto, devono versare gli eventuali diritti di segreteria e di rimborso spese per singoli atti, nella misura e con le modalità stabilite dal consiglio di amministrazione.

La misura e le modalità del versamento delle quote d'iscrizione, delle quote annue, delle provvigioni, dei contributi e dei diritti di segreteria possono essere diverse a seconda che le opere siano assegnate all'uno o all'altra sezione e a seconda delle diverse qualifiche degli iscritti.

ART. 10

All'atto della presentazione del ricorso, previsto dall'ultimo comma dell'art. 12 dello statuto, il ricorrente deve versare, a titolo di deposito, presso la cassa della Società, l'importo delle quote non pagate, nonché corrispondere i diritti di segreteria e i rimborsi spese eventualmente dovuti.

ART. 11

I provvedimenti e le deliberazioni del presidente e degli altri organi della Società, concernenti singoli iscritti, sono portati a conoscenza degli interessati mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Dalla data di ricevimento della raccomandata decorre il termine per gli eventuali ricorsi. Salvo che non sia diversamente previsto, il termine per ricorrere è di giorni trenta.

CAPO II - SANZIONI

ART. 12

All'iscritto ordinario, al socio e all'iscritto straordinario cui si imputino atti di trasgressione agli obblighi imposti dallo statuto o da norme regolamentari, od atti che rechino alla Società pregiudizio materiale o morale o che, comunque, rendano incompatibili i rapporti dell'iscritto con la Società, il presidente, o per sua delega il direttore generale o il direttore della sezione competente, contesta gli addebiti a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L'iscritto ha facoltà di far pervenire alla Società le proprie giustificazioni nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento del foglio di contestazione degli addebiti e può chiedere di essere ascoltato personalmente in sede istruttoria.

ART. 13

La lettera di contestazione degli addebiti, le eventuali giustificazioni e gli atti d'ufficio sono trasmessi al comitato sezionale per le sanzioni disciplinari costituito ai sensi dell'art. 40 dello statuto.

Il comitato ha facoltà di interrogare l'iscritto. A questi spetta il diritto di essere inteso personalmente purché ne abbia fatto richiesta all'atto della presentazione delle proprie giustificazioni.

Il comitato, accertata l'esistenza e valutato il grado dell'infrazione adotta - se del caso - la sanzione disciplinare del richiamo o della pena pecuniaria.

Qualora il comitato ritenga che l'infrazione sia di tale gravità che possa dar luogo alla sanzione della radiazione, esso rimetterà gli atti con motivato parere alla commissione di sezione affinché provveda ai sensi dei commi quarto e quinto dell'art. 26 e del secondo comma dell'art. 27 dello statuto.

Della trasmissione degli atti viene data comunicazione all'interessato che ha facoltà, entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, di esercitare le sue difese.

ART. 14

La commissione di sezione, ai fini del provvedimento di sua competenza ai sensi dell'art.27 dello statuto, ha facoltà di delegare uno o più membri per determinati atti istruttori.

Qualora la commissione di sezione non ravvisi nell'infrazione gli estremi per il provvedimento di radiazione, restituirà gli atti al comitato sezionale che infliggerà la sanzione di sua competenza.

Il provvedimento di sospensione del socio dall'elettorato attivo e passivo, di cui al terzo comma dell'art. 26 dello statuto, adottato dal comitato sezionale ha efficacia anche relativamente a qualifiche possedute dal socio medesimo per altre sezioni.

ART. 15

All'iscritto che nel termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione della sanzione inflittagli abbia ricorso, a termini dell'art. 27, commi terzo e quarto dello statuto, è data notizia del giorno e dell'ora di convocazione della commissione dei ricorsi o dell'assemblea delle commissioni di sezione, affinché egli possa produrre, fino a otto giorni innanzi a quello della convocazione, memorie illustrative del ricorso e documenti.

L'assemblea delle commissioni di sezione ha facoltà di delegare uno o più membri per determinati atti istruttori.

Al ricorrente è data facoltà di intervenire alla riunione della commissione dei ricorsi o di farsi ascoltare dai membri delegati dell'assemblea per fornire verbalmente ulteriori giustificazioni, sempreché ne abbia fatto richiesta nel ricorso.

Il ricorrente può farsi anche rappresentare da persona di sua fiducia munita di delega autenticata.

ART. 16

I provvedimenti disciplinari non pregiudicano l'esercizio da parte della Società delle eventuali azioni civili o penali.

ART. 17

I provvedimenti disciplinari adottati dai comitati sezionali, dalle commissioni di sezione, dalla commissione dei ricorsi e dall'assemblea delle commissioni di sezione debbono essere motivati e sono comunicati all'interessato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

TITOLO II PROTEZIONE DELLE OPERE

CAPO I - NORME COMUNI

SEZ. I - Modalità di esercizio della protezione dell'opera

ART. 18

La protezione delle opere dell'ingegno affidate alla Società a seguito dell'iscrizione o del conferimento del mandato è esercitata, per le opere dichiarate ai sensi dell'art. 9 dello statuto, particolarmente dalla sezione competente, secondo le disposizioni di questo capo, salve le disposizioni contenute nei capi seguenti. Possono essere costituiti organismi intersezionali, allorché si tratti della protezione di opere assegnate a più sezioni.

La protezione delle opere per il diritto di riproduzione meccanica, esercitata da ciascuna sezione ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art.5 dello statuto, comprende il diritto di registrazione, di riproduzione e di messa in commercio, ivi compreso il noleggio, degli esemplari dell'opera.

La tutela dei diritti di riproduzione cinematografica è esercitata dalla Società in base a mandato, con le modalità stabilite con delibera del presidente, su conforme parere della commissione della sezione competente.

ART. 19

La Società esercita la protezione delle opere ad essa affidate dagli iscritti in particolare mediante:

- 1) la concessione in nome proprio e per conto e nell'interesse degli aventi diritto dei permessi di utilizzazione, nei quali sono determinate la misura del corrispettivo e le modalità della concessione;
- 2) l'accertamento e la percezione dei proventi;
- 3) la ripartizione dei proventi fra gli aventi diritto, sulla base delle relative dichiarazioni e dei criteri generali o particolari fissati per ciascuna sezione.

La Società determina ed esige le eventuali penalità per inadempienze inerenti ai permessi indicati al n. 1).

ART. 20

La concessione dei permessi di utilizzazione indicati al n. 1) dell'articolo precedente concorre con la concessione effettuata dall'iscritto ogniqualvolta questi abbia il diritto di collocamento dell'opera, ai sensi delle norme dello statuto e di questo regolamento. In tal caso, l'iscritto è tenuto a dare tempestiva notizia alla Società dell'avvenuto collocamento, precisando tutte le condizioni al riguardo convenute. La Società non assume alcuna responsabilità per quanto riguarda eventuali inadempienze contrattuali da parte degli utilizzatori delle opere stesse.

La determinazione del compenso è, comunque, di competenza della Società, salvo quanto è disposto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, dal relativo regolamento d'esecuzione, dallo statuto e da questo regolamento per le diverse sezioni.

ART. 21

Negli accordi relativi a impegni dell'autore a fornire o a concedere a un utilizzatore un'opera o più opere, in quanto tali diretti accordi siano all'iscritto consentiti, devono esplicitamente essere richiamati gli obblighi derivanti all'iscritto dallo statuto e da questo regolamento e in particolare gli obblighi di cui agli artt. 36, 44, 61 e 77.

ART. 22

La Società può promuovere azioni nei confronti degli utilizzatori o intervenire nelle procedure in difesa dei diritti d'autore dell'iscritto; in particolare, per quelle previste negli artt. 156 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633, e nel relativo regolamento di esecuzione. Sulla opportunità di tali azioni o interventi decide discrezionalmente il presidente.

SEZ. II - Dichiarazione delle opere - Accertamento delle qualifiche dichiarate

ART. 23

L'opera è dichiarata alla Società con apposito bollettino fornito dalla Società stessa. Il modulo del bollettino, distinto per ciascuna sezione, è approvato dalla commissione di sezione competente. La dichiarazione non ha effetto se il bollettino non è stato riconosciuto regolare dalla direzione generale.

I bollettini non verranno accettati qualora, in base agli accertamenti, la Società non ritenga di poter riconoscere la qualifica in essi dichiarata.

Salve le disposizioni speciali per le singole sezioni, il bollettino di dichiarazione deve:

- 1) precisare i dati di identificazione dell'opera la cui protezione è affidata alla Società;
- 2) indicare il genere dell'opera e se del caso la durata, secondo la nomenclatura e le prescrizioni stabilite con delibera del presidente su conforme parere della commissione di sezione competente;
- 3) essere datato e sottoscritto da tutti gli iscritti alla Società che figurano nel bollettino stesso come interessati alla ripartizione;
- 4) recare, infine, la dichiarazione che le indicazioni e i dati contenuti nel bollettino corrispondono a verità, assumendosene il dichiarante la piena ed esclusiva responsabilità.

Per le opere composte da testo letterario e musica, deve essere dichiarata anche la parte musicale in quanto originale.

Se si tratta di elaborazioni, quali traduzione, riduzione, rifacimento o, comunque, di opera derivata da un'altra, i dati richiesti al n. 1) devono essere indicati anche per l'opera originaria.

Nei casi contemplati all'art. 21 il bollettino deve contenere la dichiarazione che negli accordi con l'utilizzatore è stata inserita la clausola relativa all'obbligo previsto dall'articolo stesso.

ART. 24

Il bollettino di dichiarazione deve essere accompagnato da un esemplare dell'opera dichiarata, con le modalità e salve le eccezioni stabilite per le singole sezioni.

Per le elaborazioni di competenza delle sezioni Lirica, Musica e D.O.R. di opere preesistenti di pubblico dominio, deve essere depositata adeguata documentazione tecnica riguardante l'opera preesistente e una dettagliata relazione dell'elaboratore sul suo apporto creativo.

Qualora apporti modificazioni alla sua opera già dichiarata, il dichiarante dovrà presentare un esemplare modificato.

Gli esemplari delle opere depositate a termini dei precedenti commi restano acquisiti alla Società che non assume alcuna responsabilità quanto alla loro conservazione. La Società può rilasciarne copia a richiesta dell'iscritto e contro rimborso delle spese.

ART. 25

In conformità del disposto dell'art. 180, comma quinto, della legge 22 aprile 1941, n. 633, e dell'art. 59 del relativo regolamento di esecuzione, non sono accettate dalla Società dichiarazioni di opere per le cui pubbliche utilizzazioni non sia, nel bollettino di dichiarazione, indicata la quota parte dei proventi riservata all'autore o agli autori. Tale quota parte non può essere inferiore a quella stabilita per i vari casi con delibera adottata dal presidente su conforme parere della competente commissione di sezione.

Le delibere in materia di ripartizione devono essere pubblicate nel Bollettino della Società.

ART. 26

La Società ha facoltà di richiedere la prova della legittimità dei diritti dichiarati. Della relativa documentazione la Società può anche esigere copia legale.

In particolare, se la dichiarazione concerne diritti su opere che sono state o devono considerarsi, comunque, già dichiarate alla Società, questa può richiedere che la dichiarazione stessa sia accompagnata da un documento che valga a provare il consenso del primo dichiarante.

Se si tratta di opere che fanno parte del repertorio di enti o società di autori stranieri, con i quali la Società ha particolari convenzioni, la dichiarazione, salvo diverse pattuizioni con l'ente o società di autori stranieri, spiega effetti solo quando si sia ottenuto il nulla osta da parte degli enti o società stranieri.

La Società non assume alcuna responsabilità per i controlli indicati nei precedenti commi.

ART. 27

Per effetto della protezione assunta dalla Società è, in particolare vietato all'iscritto, quanto al territorio sul quale si estende la competenza della Società per le varie sezioni, di percepire direttamente in tutto o in parte, i compensi previsti dalla Società in corrispettivo delle utilizzazioni consentite, ovvero di rinunziarvi, ovvero di ridurne l'ammontare.

E' altresì vietato all'iscritto di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito.

ART. 28

Ogni caso che possa generare confusione nei rapporti soggetti alla protezione della Società - specie nei riguardi dell'identificazione dell'autore e dell'opera - qualora gli interessati non raggiungano un accordo diretto, - viene segnalato dalla direzione generale alla competente commissione di sezione per gli opportuni provvedimenti, salvo quanto è stabilito da disposizioni particolari per le varie sezioni.

In attesa della deliberazione della commissione, il direttore generale può adottare provvedimenti provvisori .

ART. 29

Anche agli effetti delle disposizioni particolari contenute in questo regolamento in materia di impiego di pseudonimo, lo pseudonimo o il nome d'arte, la sigla o il segno convenzionale, che siano notoriamente conosciuti come equivalenti al nome vero, sono, ai sensi del secondo comma dell'art. 8 della legge 22 aprile 1941, n. 633, considerati come nomi.

ART. 30

L'accertamento da parte della Società, di cui all'art. 2 di questo regolamento, delle qualifiche di autore di opere drammatiche, d'opere drammatico-musicali, di composizioni musicali con o senza parole, dichiarate nella domanda di iscrizione o nei bollettini indicati nell'art. 23, può essere effettuato mediante una prova scritta che comprovi l'esistenza nel richiedente dei minimi requisiti tecnici necessari per la creazione di un'opera dell'ingegno appartenente a dette categorie. L'accertamento può essere effettuato anche mediante un colloquio dinanzi alla commissione prevista dall'art. 32.

ART. 31

La prova scritta si effettua su temi proposti dalla direzione generale e consiste:

- a) per la qualifica di autore di opere assegnate alla sezione D.O.R.:
- nella composizione, sul tema proposto, di una breve azione scenica in prosa, ovvero, a domanda dell'interessato, nella composizione, sul tema proposto, di una breve azione scenica in versi e di adattamento ritmico su un determinato motivo musicale;
- b) per la qualifica di autore della parte letteraria di opere assegnate alla sezione Lirica: nella composizione, sul tema proposto, di una breve azione scenica in prosa o in versi e di un adattamento ritmico su un determinato motivo musicale;
- c) per la qualifica di autore della parte letteraria di composizioni varie assegnate alla sezione Musica: nella stesura di un componimento in versi sul tema proposto, avente la struttura formale di una canzone composta di almeno due strofe e un ritornello, nonché di un adattamento ritmico sui versi di una nota canzone;
- d) per la qualifica di autore della musica (compositore) delle categorie di opere assegnate alle varie sezioni della Società: nello svolgimento di due temi musicali, sia nella parte melodica che nella parte armonica, per almeno trentadue battute. Chi, a sua domanda, svolga i temi suddetti soltanto nella parte melodica può ottenere la qualifica di autore della musica come compositore melodista; può parimenti ottenere la qualifica di autore della musica come compositore melodista chi dichiara di non essere in grado di trascrivere lo svolgimento dei temi sul pentagramma, ma sviluppi, dinanzi alla commissione prevista dall'art. 32, i temi proposti sul pianoforte o su altro strumento.

ART. 32

Il giudizio sulle prove e sui colloqui indicati negli artt. 30 e 31 è affidato a quattro distinte commissioni composte da:

- 1) tre membri, scelti fra i soci e iscritti autori in possesso delle qualifiche di cui alle lettere a), b) e c) dell'art.31, per l'accertamento delle qualifiche di cui alle lettere citate dell'art.31;
- 2) sei membri, scelti fra soci e iscritti autori di musica (compositori), per l'accertamento delle qualifiche di cui alla lettera d) dell'art.31.

Le commissioni suddette sono nominate dal consiglio di amministrazione, sentito il parere delle commissioni di sezione competenti, per la durata di un anno, con possibilità di conferma.

Delle commissioni fa parte il direttore generale, o un suo delegato, che le presiede. Ne fanno parte altresì, con voto consultivo, il direttore della sezione o i direttori delle sezioni competenti e il direttore del Servizio Iscritti e Soci, quest'ultimo anche con funzioni di segretario.

Le commissioni deliberano a maggioranza di voti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

ART. 33

Le prove e i colloqui indicati negli artt.30 e 31 hanno luogo presso la direzione generale nel giorno e nelle ore fissati.

Le prove scritte possono essere anche effettuate presso le sedi delle Società, nonché presso altri uffici periferici designati a tal fine dal direttore generale.

Chi è sottoposto all'accertamento deve produrre, prima di sostenere la prova, un documento che comprovi la sua identità. Egli può servirsi del pianoforte posto a sua disposizione, ovvero di altro strumento musicale che porti con sé, qualora si tratti di prova per le qualifiche indicate nella lettera d) dell'art.31.

In caso di esito sfavorevole, la prova può essere sempre ripetuta, purché sia trascorso almeno un anno dall'ultima prova.

SEZ. III Territori sui quali si estende la protezione dell'opera dichiarata

ART. 34

La protezione è esercitata dalla Società nei limiti territoriali indicati all'art. 10 dello statuto. Nel caso di rappresentanza esercitata all'estero attraverso una società di autori o ente stranieri, il rapporto giuridico, in analogia a quanto è prescritto nell'art.7 di questo regolamento, si stabilisce unicamente fra la SIAE e l'ente o società stranieri.

ART. 35

In ottemperanza all'obbligo sancito dall'art.58 del regolamento per l'esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633, sarà data notizia nel Bollettino della Società della stipulazione di accordi che estendono l'attività della Società stessa a determinati paesi stranieri, indicando di volta in volta le eventuali condizioni e limitazioni cui la protezione medesima è soggetta.

Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della notizia indicata nel precedente comma, gli iscritti devono dichiarare alla Società gli eventuali impegni precedentemente assunti nel paese straniero al quale l'accordo si riferisce, sempreché tali impegni siano in contrasto con l'accordo stesso, comunicando ogni altro elemento di giudizio. Essi sono tenuti ad esibire, a richiesta della Società, la relativa documentazione.

Sino allo scadere di detti impegni, la Società ha facoltà di escludere dalla protezione non solo le opere in ordine alle quali l'iscritto abbia dichiarato di avere in precedenza assunto nel paese in questione impegni in contrasto con l'accordo di cui sopra, ma l'intero repertorio dell'iscritto medesimo per tale paese.

SEZ. IV - Cessione di diritti o di proventi

ART. 36

La cessione dei diritti su una o più opere la cui protezione è affidata alla Società deve risultare da comunicazione scritta del cedente alla Società stessa.

La protezione dell'opera da parte della Società cessa di spiegare effetti solo alla scadenza del quinquennio in corso previsto dall'art.11 dello statuto, sempreché il cessionario dichiari di non volersi avvalere della protezione della Società successivamente a tale scadenza.

Sono fatte salve, in materia di cessioni di diritti, le particolari disposizioni di questo regolamento per le varie sezioni.

ART. 37

Salvo quanto è stabilito da disposizioni particolari per le varie sezioni, la cessione di proventi derivanti da diritti soggetti alla protezione della Società può da questa essere accettata in relazione alla sua attività purché l'ammontare della cessione sia determinato in somma fissa che sarà comunque corrisposta dalla Società all'atto dei periodici pagamenti ai sensi dell'art. 87 in misura non superiore ai due terzi degli importi di volta in volta maturati al netto della provvigione sociale.

La Società ha facoltà di accettare dall'iscritto l'incarico di corrispondere ad associazioni di categoria, a titolo di quota associativa, una parte dei proventi di spettanza dell'iscritto stesso, anche se determinata in percentuale e purché riferita alla totalità dei proventi medesimi; sull'accettazione dell'incarico e sulle relative condizioni e limitazioni decide il presidente su proposta del direttore generale.

Le liquidazioni al cessionario sono effettuate sulla base dei proventi del cedente al netto delle trattenute per crediti della Società ai sensi dell'art.87 ultimo comma.

CAPO II - SEZIONE LIRICA - OPERE DRAMMATICO-MUSICALI

SEZ. I - Competenza della sezione - Dichiarazione delle opere – Obblighi degli iscritti le cui opere sono assegnate alla sezione

ART. 38

La sezione lirica esercita la protezione delle opere ad essa assegnate dall'art. 5 dello statuto, relativamente alle forme di utilizzazione ivi indicate.

Ai fini della competenza della sezione la rappresentazione comprende l'esecuzione integrale dell'opera lirica, del balletto e dell'oratorio in forma concertistica.

In deroga a quanto previsto dall'art.3, l'iscritto può riservarsi il diretto esercizio in paesi stranieri dei diritti affidati alla Società.

La Società ha facoltà di accettare specifici mandati da iscritti per la percezione dei compensi per il materiale grafico musicale. Tale percezione è effettuata dalla sezione lirica anche per le opere di competenza di altre sezioni.

ART. 39

Chi richiede in qualità di editore la protezione di opere da assegnare alla sezione, deve documentare la domanda mediante il deposito di un numero di edizioni a stampa nella forma grafica abituale e definitiva, e in circolazione, relative ad opere di autori italiani, stabilito alternativamente come segue: un'opera lirica in tre atti, oppure due opere liriche in uno o due atti, oppure due opere radiofoniche o televisive, oppure tre balletti. La commissione di sezione giudicherà sull'eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie.

In mancanza dei requisiti di cui al primo comma, chi abbia già ottenuto l'iscrizione alla Società con la qualifica di editore con l'osservanza delle norme di cui all'art.47 primo comma, ovvero all'art.63 secondo comma, può ottenere la tutela della sezione in regime di mandato ai sensi dell'art.5.

ART. 40

All'atto della dichiarazione dell'opera l'iscritto può riservarsi la facoltà di scelta dell'utilizzatore dell'opera stessa. In tal caso, la Società concederà la licenza di utilizzazione soltanto a chi sia all'uopo indicato dall'iscritto.

L'iscritto può comunicare alla Società la riserva di cui al comma precedente anche dopo la dichiarazione dell'opera, restando in tal caso salvi gli effetti delle licenze eventualmente già concesse.

Salvo diversa indicazione nel bollettino di dichiarazione dell'opera, agli effetti del collocamento e dell'esercizio delle facoltà previste al secondo comma dell'art. 42 l'autore della musica rappresenta l'autore della parte letteraria e l'editore della musica rappresenta gli autori.

ART. 41

La dichiarazione dell'opera deve essere effettuata prima della data di rappresentazione, esecuzione, radio e televisione, ed in tempo utile perché la Società possa tempestivamente provvedere agli adempimenti di sua competenza per la protezione dell'opera.

Al bollettino di dichiarazione deve essere allegato per il deposito un esemplare dell'opera completa in tutte le sue componenti, manoscritto o stampato, o la relativa riproduzione fotografica o il relativo microfilm.

Per le opere di musica elettronica o concreta può essere depositata la registrazione su disco o nastro.

Per l'opera coreografica o pantomimica può essere depositata una riproduzione videografica.

Eventuali modificazioni o norme complementari in materia di deposito potranno essere deliberate dal presidente su conforme parere della commissione di sezione.

Qualora il mandato di cui all'art. 38, ultimo comma, riguardi opere tutelate, nel bollettino di dichiarazione deve essere indicata la quota parte dei relativi proventi riservata all'autore.

SEZ. II - Misura dei compensi - Ripartizione e liquidazione dei proventi

ART. 42

La Società determina la misura dei compensi dovuti dagli utilizzatori delle opere.

L'iscritto ha tuttavia la facoltà di chiedere agli utilizzatori dell'opera, sempre attraverso la Società, un compenso maggiore. Detta facoltà può essere esercitata dall'iscritto al momento della dichiarazione dell'opera, ovvero in tempo utile prima del rilascio del permesso di utilizzazione da parte della Società.

La facoltà di richiesta di un compenso maggiore riservata agli iscritti ai sensi del comma precedente non può esercitarsi:

- a) in materia di diritti di riproduzione meccanica;
- b) in caso di utilizzazione di opere in spettacoli misti, in spettacoli, cioè, non costituiti interamente da opere di competenza della sezione;

- c) in tutti i casi in cui la Società stipuli con gli utilizzatori contratti generali, per effetto dei quali i compensi siano determinati in modo globale o forfettario.

CAPO III - SEZIONE MUSICA

SEZ. I - Competenza della sezione

ART. 43

La Sezione Musica esercita la protezione delle opere ad essa assegnate dall'art. 5 dello statuto, relativamente alle forme di utilizzazione ivi indicate.

Le opere dell'iscritto il cui rapporto di iscrizione sia cessato per un qualsiasi motivo, e sulle quali l'iscritto stesso non abbia poteri di disposizione, continuano ad essere protette dalla Società, per quanto di sua competenza, nell'interesse degli altri iscritti indicati nel bollettino di dichiarazione, rimanendo pertanto il già iscritto estraneo anche nelle operazioni di ripartizione.

ART. 44

Fermo quanto disposto dall'art. 21, l'iscritto, nell'assumere impegni con un utilizzatore per la fornitura o la concessione di un'opera, anche futura, deve uniformarsi alle norme e alle condizioni generali stabilite da apposita delibera del presidente, da adottare su conforme parere della commissione di sezione.

In deroga al terzo comma dell'art. 18 del presente regolamento, la protezione esercitata dalla sezione riguarda anche i diritti di riproduzione cinematografica, limitatamente alla registrazione, riproduzione e messa in commercio ivi compreso il noleggio, di esemplari destinati ad uso privato o alla registrazione ad uso privato.

ART. 45

Per quanto riguarda i diritti di riproduzione meccanica su dischi, nastri e analoghi supporti destinati alla messa in commercio, l'iscritto potrà disporre del diritto di collocamento, limitatamente alle opere completamente nuove, soltanto con il consenso di tutti gli aventi diritto e per un periodo non superiore a quattro mesi dalla prima riproduzione autorizzata. L'esercizio di detto diritto di collocamento deve essere notificato per iscritto alla Società contestualmente alla dichiarazione dell'opera e comunque prima che questa sia posta in circolazione.

SEZ. II - Accertamento delle qualifiche dichiarate - Pseudonimi

ART. 46

All'iscritto, autore della parte letteraria o compositore, non può essere riconosciuto, per quanto riguarda le opere assegnate alla sezione e agli effetti sociali, che un solo pseudonimo per ciascuna qualifica e per un periodo minimo di cinque anni. Tale pseudonimo non deve essere stato anteriormente riconosciuto ad altri dalla Società né creare confusione con altri nomi o pseudonimi. La Società non assume alcuna responsabilità per i controlli a tale fine né per le conseguenze che possano derivarne.

Le esecuzioni di composizioni indicate nei programmi sotto pseudonimi non riconosciuti dalla Società non concorrono alla ripartizione.

L'editore deve dichiarare tutte le sue edizioni sotto il proprio nome.

ART. 47

Chi richiede, in qualità di editore, la protezione da parte della sezione deve documentare la domanda, oltre che con l'esibizione degli atti indicati all'art.1 a seconda che si tratti rispettivamente di persona fisica o di persona giuridica, mediante il deposito di edizioni musicali a stampa nella forma grafica abituale e definitiva, e in circolazione, relative ad opere di autori italiani iscritti alla Società, mai prima pubblicate per le stampe, nel numero minimo stabilito alternativamente come segue:

- a) cinquanta composizioni in edizione per canto e per pianoforte, o per pianoforte solo, o equivalenti, in fascicoli singoli e/o doppi e con una tiratura minima di trecento esemplari per edizione; oppure

- b) venti composizioni in edizione per orchestra (pianoforte e almeno tre parti distinte per strumenti in do, si bem. e mi bem.) in fascicoli doppi e/o album e con una tiratura minima di duemila esemplari per edizione; oppure
- c) dieci composizioni in edizione per banda (partiture) con una tiratura minima di cinquecento esemplari per edizione; oppure
- d) un'opera lirica o un'operetta o una commedia musicale in tre atti (partiture), oppure due opere liriche o operette o commedie musicali in uno o due atti (partiture), oppure tre balletti (partiture); oppure
- e) quattro composizioni per orchestra sinfonica (partiture), ovvero otto composizioni per orchestra da camera (partiture).

La documentazione di cui sopra non è richiesta a chi abbia già ottenuto l'iscrizione alla Società con la qualifica di editore con l'osservanza delle norme di cui all'art. 39 primo comma, ovvero all'art. 63 secondo comma.

Chi richiede, in qualità di editore, la protezione di opere da parte della sezione mediante mandati ai sensi dell'art.16 lett. a) dello statuto sociale, dell'art. 6 di questo regolamento e di ogni altra relativa norma sociale deve documentare la domanda, oltre che con l'esibizione degli atti indicati all'art. 1 a seconda che si tratti di persona fisica o persona giuridica, mediante il deposito di almeno due composizioni di autori italiani in edizione musicale a stampa per orchestra, nella forma grafica abituale e definitiva e con i criteri stabiliti alla lett. b) del primo comma, mai prima pubblicate per le stampe.

La dichiarazione di composizioni da parte di un editore che abbia affidato mandato ai sensi del comma precedente deve essere accompagnata dal deposito di un esemplare dell'edizione a stampa dell'opera.

Non concorrono a costituire il numero minimo richiesto di composizioni stampate quelle il cui autore della musica sia il titolare o il legale rappresentante dell'impresa.

La commissione di sezione giudicherà sull'eventuale equivalenza degli esemplari stampati depositati, ove questi non siano tutti della stessa specie, nonché sull'equivalenza di quelle edizioni che costituiscano raccolta di più composizioni.

Chiunque svolga attività editoriale non può essere iscritto alla Società (per le opere assegnate alla sezione delle quali non sia autore) se non con la qualifica di editore, ai sensi di questo articolo.

La ragione sociale della ditta o la denominazione dell'impresa editoriale che siano uguali o simili a quella usata da altro iscritto e possano creare confusione nei rapporti sociali devono essere, per tali rapporti, integrate o modificate con indicazioni atte a differenziarle.

ART. 48

L'acquisto di un'azienda, in forma di ditta individuale, il cui titolare sia iscritto alla Società in qualità di editore di musica, non costituisce titolo per l'iscrizione in detta qualità del nuovo proprietario dell'azienda stessa. A quest'ultimo, tuttavia, saranno corrisposti dalla Società gli importi che, dalle operazioni di riparto, risultino di spettanza dell'azienda rilevata.

Il nuovo proprietario può ottenere l'iscrizione in qualità di editore di musica quando risulti che egli abbia stampato in proprio, sia pure sotto la ragione sociale dell'azienda acquistata, il numero minimo di edizioni musicali prescritto dall'articolo precedente.

Le disposizioni predette si applicano, altresì, nel caso di acquisto del fondo editoriale di un'azienda iscritta alla Società.

SEZ. III - Dichiarazione delle opere

ART. 49

Il bollettino di dichiarazione previsto dall'art. 23 deve essere compilato per ciascuna composizione.

Un'opera comprendente vari brani staccati (opera lirica, operetta, commedia musicale, opera sinfonica o da camera in più tempi, suite, musiche di scena, ecc.) deve, generalmente, essere dichiarata mediante un unico bollettino in cui siano indicati il titolo dell'opera, nonché i titoli dei vari brani staccati.

Mediante un unico bollettino deve essere dichiarata la musica composta espressamente per commentare un determinato film sonoro, ad eccezione di quei brani destinati anche ad autonome utilizzazioni.

Analogamente si dovranno ulteriormente dichiarare, con separati bollettini, quelle composizioni che, tratte successivamente dal commento di un determinato film sonoro, siano destinate ad autonome utilizzazioni; tali ultimi bollettini non avranno tuttavia rilevanza per la ripartizione dei diritti musicali del film di cui trattasi.

Nel bollettino di dichiarazione deve essere altresì indicata la durata dell'opera in minuti primi.

Al bollettino di dichiarazione deve essere allegato per il deposito un esemplare della composizione manoscritto o stampato o la relativa riproduzione fotografica o il relativo microfilm, almeno nella parte

melodica. Per le elaborazioni di opere di pubblico dominio deve essere depositata la stesura dell'elaborazione.

Per le opere di musica elettronica o concreta può essere depositata la registrazione su disco o nastro. Analogo deposito è ammesso per le opere di genere sinfonico o da camera, purché dette opere non siano espressamente composte per essere registrate su colonna sonora di film o di telefilm.

Eventuali modificazioni o norme complementari in materia di deposito potranno essere deliberate dal Presidente, su conforme parere della commissione di sezione.

Salvo eccezionali deroghe, da consentirsi dal direttore generale su conforme parere della commissione di sezione, non sono accettati bollettini di dichiarazione riferentisi a composizioni musicali di origine straniera sub-editate per l'Italia, per le quali l'autore dell'adattamento italiano non sia iscritto alla SIAE.

Non sono accettati bollettini di dichiarazione di composizioni musicali di autori che non siano tutti iscritti alla Società o che non abbiano a questa affidato un mandato ai sensi dell'art. 16 dello statuto, ad eccezione dei bollettini che dichiarino composizioni musicali dei generi operistico, sinfonico o da camera o composizioni di musica sacra. E' fatta altresì eccezione per quelle opere che comunque debbano intendersi già affidate alla protezione della Società ai sensi dell'art.17 dello Statuto, nonché per le opere di origine straniera il cui sub-editore sia un editore iscritto alla Società. Nei predetti casi eccezionali, qualora il compositore non sia iscritto alla Società, la quota assegnata all'editore dal bollettino di dichiarazione non può essere superiore al 50%. Eventuali altre eccezioni potranno essere consentite dal presidente, su conforme parere della commissione di sezione.

La direzione generale ha facoltà non accettare i bollettini di dichiarazione di composizioni musicali per le quali l'autore o uno o più degli autori, non indichi il proprio nome o pseudonimo sugli esemplari dell'opera depositati e messi in circolazione.

Il direttore generale può rifiutare l'accettazione o disconoscere, con successivo provvedimento, la validità di quei bollettini di dichiarazione dai quali risultino dati difformi da quelli contenuti negli esemplari depositati ai sensi dei commi precedenti o comunque in circolazione.

ART. 50

In deroga alla procedura prevista dall'art. 28, la direzione generale ha facoltà di non accettare dichiarazioni di titoli di composizioni che possano generare confusione con titoli di composizioni preesistenti, specie allorquando queste ultime siano composizioni di successo.

SEZ. IV -Ripartizione dei proventi

ART. 51

Qualora le composizioni musicali di un medesimo compositore superino la quinta parte del programma o le composizioni musicali pubblicate da un medesimo editore ne superino la metà, saranno detratte dal conto del compositore o dell'editore le quote derivanti da esecuzioni eccedenti i predetti limiti.

Analoga detrazione sarà effettuata per i programmi nei quali figure più di una decima parte di composizioni musicali di iscritti che siano cointeressati in qualsiasi modo nelle esecuzioni cui detti programmi si riferiscono, come ad esempio, programmatori, artisti esecutori, interpreti, direttori d'orchestra, orchestrali, impresari, organizzatori o dipendenti o collaboratori di impresari o di organizzatori. L'iscritto inoltre deve, in tal caso, indicare sul programma, qualora ne sia il firmatario, la sua qualità di dipendente o collaboratore dell'utilizzatore o dell'impresario o dell'organizzatore.

E' fatta eccezione per le esecuzioni:

- a) effettuate in spettacoli drammatici o riviste, in concerti, in film sonori e da complessi bandistici e corali; oppure in spettacoli organizzati esclusivamente per audizione delle composizioni di un solo compositore o pubblicate da un solo editore; oppure cantate da artisti autori in spettacoli di arte varia, anche se questi ultimi abbiano luogo in unione a spettacoli cinematografici;
- b) effettuate in radiofonia o in televisione, salve le particolari limitazioni che siano stabilite dal presidente, su conforme parere della commissione di sezione.

Può essere altresì fatta eccezione per le esecuzioni effettuate in spettacoli di circhi equestri, relativamente alle musiche espressamente composte per detti spettacoli, e alle particolari condizioni da stabilirsi dal presidente su conforme parere della commissione di sezione.

Sulle eventuali questioni relative all'applicazione di questo articolo decide il presidente sentita la commissione di sezione. Avverso il provvedimento del presidente è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al consiglio di amministrazione.

Con delibera del presidente, da adottare su conforme parere della commissione di sezione, possono essere dettate norme in materia di compilazione e consegna alla Società dei programmi di esecuzioni musicali da parte degli utilizzatori delle opere di competenza della sezione, che possono prevedere anche il divieto di inserimento nel programma musicale di esecuzioni di breve durata.

ART. 52

Fermo restando, quanto disposto dal primo comma dell'art. 36, le cessioni di diritti relative ad opere assegnate alla sezione possono aver luogo soltanto se i diritti ceduti continuano ad essere amministrati dalla Società per l'intero territorio, nazionale ed estero, di sua competenza, e sino a che il cedente rimane iscritto alla Società o qualora il cedente dia le dimissioni da iscritto, sino a che perduri il suo impegno di iscrizione ai sensi dell'art. 11 dello statuto.

Nel caso di mancato pagamento dei contributi annui da parte del cedente che abbia dato le dimissioni da iscritto, i contributi suddetti, per il periodo in cui permane l'impegno dell'iscritto ai sensi del citato art. 11 dello statuto, possono essere addebitati sul conto del cessionario relativo ai diritti ceduti e tutelati dalla Società.

Indipendentemente da quanto previsto nei precedenti commi, la Società non riconosce cessioni di diritti, relative ad opere assegnate alla sezione, che siano limitate a periodi di tempo inferiori a sei mesi o che siano comunque, effettuate a favore di coloro - compresi gli enti di radiodiffusione sonora e televisiva - che provvedono direttamente o anche indirettamente, attraverso filiazioni o società o enti collegati, a pubbliche esecuzioni musicali.

Con delibera del presidente, da adottare su conforme parere della commissione di sezione, possono essere stabilite specifiche norme in materia di cessione di diritti.

ART. 53

Fermo restando quanto disposto dall'art. 37, la cessione di proventi derivanti da opere assegnate alla sezione potrà essere accettata dalla Società soltanto se effettuata sull'intero repertorio dichiarato dall'iscritto e non su determinate composizioni del repertorio stesso .

ART. 54

Relativamente ai proventi di composizioni musicali derivanti dalle utilizzazioni di un determinato film sonoro, la Società può corrispondere ad un editore ad essa iscritto, su sua richiesta, una quota parte non superiore al 50% dei proventi spettanti agli aventi diritto stranieri sulle composizioni musicali specificate nella richiesta stessa; la richiesta deve essere presentata con apposito modulo predisposto dalla direzione generale e può riferirsi anche ai proventi di film prodotti per la televisione. Si applicano le disposizioni dell'art. 26.

ART. 55

Qualora, in seguito ad accertamenti, si riscontrino irregolarità o inesattezze nei programmi musicali, questi vengono ricostituiti sulla base dei risultati di detti accertamenti. Salvo i provvedimenti disciplinari verso firmatari dei programmi nel caso in cui essi siano iscritti alla Società, saranno senz'altro escluse dai programmi così ricostituiti le composizioni degli iscritti che abbiano partecipato alle esecuzioni quali organizzatori o direttori o esecutori.

E' data facoltà al direttore generale di escludere totalmente o parzialmente dalle operazioni di ripartizione:

- a) quei programmi per i quali - indipendentemente da accertamenti - sussistano gravi indizi di non veridicità o di irregolarità e non ne sia possibile la ricostituzione d'ufficio;
- b) quelle composizioni che siano risultate - a seguito di accertamenti - ripetutamente elencate nei programmi musicali senza essere state effettivamente eseguite.

Dei provvedimenti adottati ai sensi della lett. a) del comma precedente è data comunicazione al firmatario del programma, se iscritto, e comunque è data notizia nel Bollettino della Società; dei provvedimenti adottati ai sensi della lett. b) è data comunicazione agli iscritti interessati.

Sulle eventuali questioni relative all'applicazione di questo articolo decide il presidente, sentita la commissione di sezione. Avverso il provvedimento del presidente è ammesso ricorso, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, al consiglio di amministrazione.

ART. 56

Le somme che, ai sensi dell'ordinanza di cui all' art. 85, risultano attribuite alle singole opere, sono ripartite agli iscritti in base ai relativi bollettini di dichiarazione accettati dalla Società, i cui effetti risalgono alla data del deposito.

L'iscritto concorre alla ripartizione limitatamente alle qualifiche delle quali abbia ottenuto il riconoscimento.

SEZ. V - Obblighi degli iscritti le cui opere sono assegnate alla sezione

ART. 57

Il programma musicale da consegnare alla Società per l'esecuzione di opere musicali deve essere firmato o controfirmato dall'iscritto che partecipi all'esecuzione o che ne sia l'organizzatore.

Costituisce scorretto comportamento l'inosservanza dell'obbligo di cui al comma precedente; tale fatto assume maggiore gravità qualora nel programma risultino elencate composizioni alle quali l'iscritto è interessato.

E' colpevole altresì di scorretto comportamento l'iscritto il quale:

- a) compia atti, diretti o indiretti, che abbiano come finalità l'accaparramento totale o parziale della programmazione, specie attraverso accordi intesi ad ottenere la preferenza nell'esecuzione della musica composta dall'iscritto medesimo o alla quale egli sia comunque interessato;
- b) forzi, direttamente o valendosi dell'opera di terzi, il normale mercato delle pubbliche esecuzioni con artifici non conformi ai principi della particolare correttezza professionale che deve esistere fra iscritti alla Società e atti a indurre gli esecutori ad eseguire determinate composizioni musicali (ad esempio: compensi, premi o doni premio, partecipazione diretta o indiretta dell'esecutore ai proventi dei diritti di esecuzione, ecc.).

ART. 58

Gli iscritti alla Società che siano produttori o concessionari di diritti di utilizzazione economica su opere cinematografiche, anche se prodotte per la televisione, o che abbiano diretto o comunque curato la sonorizzazione o sincronizzazione del film, hanno l'obbligo:

- 1) di depositare presso la Società (sezione Musica) il programma musicale dei film redatto sull'apposito modulo predisposto dalla direzione generale;
- 2) di far visionare da incaricati della Società, su domanda di questa e in locali da essa designati, la pellicola cinematografica; ove si tratti di film risonorizzato, la Società può chiedere di visionare anche la pellicola originale.

Il deposito del programma può essere effettuato anche dall'iscritto che vi abbia interesse. In tal caso gli incombe anche l'obbligo di cui al n. 2.

Senza pregiudizio dell'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari, la Società ha facoltà di sospendere la ripartizione dei proventi derivanti dall'utilizzazione di un film fino a quando non le sia stata data la possibilità di far visionare il film dai propri incaricati.

SEZ. VI - Disposizioni particolari relative alle utilizzazioni di opere in manifestazioni danzanti (ballo)

ART. 59

Le composizioni inedite partecipano alla ripartizione dei proventi di manifestazioni e trattenimenti aventi per scopo il ballo e di esecuzioni in pubblici esercizi non esercenti attività di spettacolo, nei limiti e con le modalità stabiliti con delibera del presidente, su conforme parere della commissione di sezione.

CAPO IV - SEZIONE DRAMMATICA, OPERETTE E RIVISTE

SEZ. I Competenza della sezione

ART. 60

La sezione Drammatica, Operette e Riviste esercita la protezione delle opere ad essa assegnate dall'art. 5 dello statuto, relativamente alle forme di utilizzazione ivi indicate.

ART. 61

La dichiarazione dell'opera deve essere effettuata prima della sua pubblica utilizzazione e in tempo utile perché la Società possa provvedere agli adempimenti di sua competenza.

Fermo quanto disposto dall'art. 21 l'iscritto, nell'assumere impegni con un utilizzatore per la fornitura o la concessione di un'opera anche futura, dovrà uniformarsi alle condizioni generali eventualmente stabilite da apposita delibera del presidente, da adottare su conforme parere della commissione di sezione.

In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente sono applicabili le sanzioni disciplinari previste dall'art. 25 dello statuto; qualora dall'inosservanza derivi l'impossibilità di esercitare la protezione dell'opera ai sensi dell'art. 10 dello statuto e conformemente alle disposizioni dei precedenti artt. 19 e 20, l'opera viene esclusa dalla ripartizione dei compensi globali incassati dalla Società per le utilizzazioni del repertorio della sezione.

L'iscritto può riservarsi all'atto della dichiarazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, la scelta dell'utilizzatore dell'opera. In tal caso, la Società concederà il permesso di utilizzazione soltanto a chi sia all'uopo indicato dall'iscritto.

L'iscritto può comunicare alla Società la riserva di cui al comma precedente anche dopo la dichiarazione dell'opera, restando comunque salvi gli effetti dei permessi eventualmente già rilasciati.

Tuttavia, la misura del compenso per l'utilizzazione dell'opera è sempre determinata dalla Società, a norma del n. 1 dell'art. 19, restando solo riservata all'iscritto la facoltà di chiedere agli utilizzatori dell'opera, sempre attraverso la Società, un compenso maggiore. Detta facoltà può essere esercitata dall'iscritto al momento della dichiarazione dell'opera, ovvero in tempo utile prima del rilascio del permesso di utilizzazione da parte della Società.

La facoltà riservata agli iscritti ai sensi del comma precedente non può esercitarsi:

- a) in materia di diritti di riproduzione meccanica;
- b) in caso di utilizzazione di opere in spettacoli misti, in spettacoli, cioè, non costituiti interamente da opere di competenza della sezione;
- c) in tutti i casi in cui la Società stipuli con gli utilizzatori contratti generali, per effetto dei quali i compensi siano determinati in modo globale o forfetario.

ART. 62

Il direttore generale, sentita la commissione di sezione, ha facoltà di rifiutare o di revocare i permessi di rappresentazione, quando ciò si renda necessario sia nell'interesse del singolo iscritto, sia nell'interesse generale di tutti gli iscritti, per le finalità indicate nell'art. 8 dello statuto.

In caso di urgenza, il direttore generale provvede anche senza il parere della commissione, alla quale peraltro dovrà riferire nella sua prima riunione.

SEZ. II - Accertamento delle qualifiche dichiarate - Pseudonimi

ART. 63

Chi richiede, in qualità di concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche, la protezione di opere da assegnarsi alla sezione, deve documentare la professionalità della sua attività mediante l'esibizione degli atti indicati all'art. 1 di questo regolamento, a seconda che si tratti di ditta individuale o di società, atti dai quali risulti che l'attività stessa è svolta ininterrottamente da almeno tre anni e mediante il deposito di un numero minimo di contratti di cessione dei diritti di utilizzazione economica, stabilito alternativamente come segue:

- a) due contratti per opere o operette in tre atti di autore italiano; quattro contratti per opere o operette, in uno o due atti; oppure

b) quattro contratti per opere o operette in tre atti di autore straniero; sei contratti per opere o operette in uno o due atti.

Chi richiede, in qualità di editore di operette e opere analoghe, la protezione di opere da assegnarsi alla sezione deve depositare un numero minimo di edizioni musicali a stampa, nella forma grafica abituale e definitiva, relative ad opere di autori italiani, stabilito alternativamente come segue:

- a) due operette o opere analoghe in tre atti; oppure
- b) quattro operette o opere analoghe in uno o due atti.

La documentazione di cui al comma precedente non è richiesta a chi abbia già ottenuto l'iscrizione alla Società con la qualifica di editore con l'osservanza delle norme di cui all'art. 39 primo comma, ovvero all'art. 47 primo comma.

In mancanza dei suddetti requisiti, può essere dato corso, a richiesta dell'interessato, alla iscrizione in qualità di cessionario di diritti di rappresentazione.

L'iscrizione in qualità di concessionario di diritti di rappresentazione di opere drammatiche e di editore di operette è incompatibile con la normale attività di capocomico o di attore.

ART. 64

All'iscritto autore di opere assegnate alla sezione può essere riconosciuto, agli effetti sociali, un solo pseudonimo per ciascuna categoria di opere di competenza della sezione stessa, e cioè:

- 1) opere drammatiche;
- 2) operette e riviste;
- 3) composizioni drammatiche create appositamente per la radiodiffusione o per la televisione.

SEZ. III - Dichiarazione delle opere - Ripartizione dei proventi – Obblighi degli iscritti le cui opere sono assegnate alla sezione

ART. 65

La dichiarazione della musica creata appositamente e che costituisce parte integrante dell'opera deve essere effettuata congiuntamente al testo letterario mediante il bollettino previsto dall'art. 23.

ART. 66

Salvo quanto disposto nell'articolo seguente, la direzione generale ha facoltà di ammettere alla tutela della Società l'opera dichiarata anche se il bollettino di dichiarazione non sia accompagnato dall'esemplare dell'opera, ai sensi dell'art. 24. Tuttavia, i proventi incassati non potranno essere liquidati agli interessati sino a che non sia stata perfezionata la dichiarazione con il deposito di detto esemplare.

Per l'opera scritta in collaborazione la Società non assume alcuna responsabilità nei confronti degli eventuali coautori non iscritti, sia per quanto concerne la quota dei proventi di diritti d'autore che sarà loro corrisposta dagli aventi diritto iscritti, sia per quanto concerne la disponibilità dell'opera ai fini della pubblica utilizzazione.

ART. 67

Il bollettino di dichiarazione delle riviste, delle scenette e delle scenette musicali deve essere accompagnato da due esemplari dell'opera dichiarata, ferme restando le altre disposizioni dell'art. 24.

Un esemplare dell'opera dichiarata resta presso la Società ai sensi dell'art. 24, l'altro viene riconsegnato al dichiarante dopo essere stato contrassegnato in ogni sua pagina con un numero progressivo e col timbro a secco della Società. L'iscritto si obbliga a munire la compagnia, o, comunque, l'utilizzatore dell'opera dell'esemplare così contrassegnato, e ciò al fine di facilitare i controlli della Società.

Se la rivista, la scenetta e la scenetta musicale sono rappresentate contemporaneamente da più compagnie, l'iscritto è tenuto a provvedere ciascuna di esse di un esemplare contrassegnato nei modi suindicati.

Per le opere radiotelesive l'esemplare dell'opera può essere sostituito, in caso di comprovata impossibilità a produrre il testo scritto, dalla registrazione su nastro o disco accompagnata, a richiesta della Società, da una traccia per iscritto dell'opera stessa.

ART. 68

Per le opere assegnate alla sezione, l'iscritto può impiegare sottotitoli nei limiti seguenti:

- a) per le opere drammatiche, le commedie musicali e le operette, non più di un sottotitolo per ciascun atto di cui è composta l'opera;
- b) per le riviste, tanti sottotitoli quanti sono necessari per la individuazione delle varie parti o atti della rivista, allorché la parte o l'atto siano rappresentati isolatamente; il sottotitolo dovrà, in tal caso, essere accompagnato, negli annunci al pubblico, dalle parole: «dalla rivista (indicazione del titolo)».

ART. 69

La Società non riconosce assegnazioni di quote di ripartizione a favore di utilizzatori delle opere assegnate alla sezione per quella determinata forma di utilizzazione, ovvero a favore di persone che contribuiscano con la propria opera a detta utilizzazione, quali capocomici, direttori o gerenti di compagnie e formazioni teatrali in genere, esercenti di teatro, registi, attori.

ART. 70

Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell'art. 36, le cessioni di diritti relative ad opere assegnate alla sezione sono ritenute operanti soltanto se i diritti ceduti continuano ad essere amministrati dalla Società per l'intero territorio nazionale ed estero, di sua competenza, e sino a che il cedente rimane iscritto alla Società e, qualora il cedente dia le dimissioni da iscritto, sino a che perduri il suo impegno di iscrizione ai sensi dell'art. 11 dello statuto.

Nel caso di mancato pagamento dei contributi annui da parte del cedente, che abbia dato le dimissioni da iscritto, i contributi suddetti, per il periodo in cui permane l'impegno dell'iscritto, ai sensi del citato art. 11 dello statuto, possono essere addebitati sul conto del cessionario relativo ai diritti ceduti e tutelati dalla Società.

ART. 71

Fermo restando quanto disposto dall'art. 37, la cessione dei proventi derivanti da opere assegnate alla sezione può essere accettata dalla Società soltanto se effettuata sull'intero repertorio dichiarato dall'iscritto e non su una o più opere costituenti il repertorio stesso.

ART. 72

La Società può accettare dall'autore iscritto la delegazione a corrispondere a terzi anche non iscritti una quota parte dei proventi per diritti di rappresentazione di una determinata opera o di determinate utilizzazioni.

Il rapporto con il delegatario della suddetta quota non comporta l'iscrizione alla Società ai sensi degli artt. 7 e seguenti dello statuto e, anche se il delegatario è iscritto, dell'importo della quota si terrà conto, ai fini sociali, soltanto a favore del delegante iscritto.

ART. 73

Costituisce scorretto comportamento, ai sensi dell'art. 8, ogni atto da parte dell'iscritto, ivi compresa la corresponsione di compensi speciali, idoneo a spingere il capocomico alla rappresentazione di un'opera drammatica.

CAPO V - SEZIONE OPERE LETTERARIE E ARTI FIGURATIVE

SEZ.I - Competenza della Sezione

ART. 74

La sezione Opere letterarie e Arti Figurative esercita la protezione delle opere ad essa assegnate dall'art. 5 dello statuto, relativamente alle forme di utilizzazione ivi indicate. La sezione inoltre esercita, ai sensi dell'art. 6 dello statuto, la protezione delle fotografie per la tutela del relativo diritto connesso.

In particolare, per il diritto di pubblicazione e riproduzione, la sezione esercita la tutela di cui al successivo art. 77.

ART. 75

La sezione, su richiesta degli interessati anche se non iscritti alla Società, adempie inoltre ai seguenti compiti:

- a) vidimazione, mediante opposizione di contrassegno o altri sistemi idonei, ovvero vigilanza sulla stampigliatura, degli esemplari delle opere e attuazione di eventuali altre forme di controllo, anche ai fini dell'esecuzione dei contratti di edizione, di commissione, di distribuzione e di accordi ad essi similari;
- b) accettazione in deposito di copioni, trame, soggetti e, in generale, esemplari di opere dell'ingegno, al solo effetto di costituire, a favore del depositante o comunque degli aventi diritto indicati, una prova dell'esistenza dell'opera alla data del deposito; l'accettazione del deposito non comporta, da parte della Società, alcuna valutazione o riconoscimento dei requisiti di tutelabilità dell'opera ai sensi della legge sul diritto d'autore;
- c) esecuzione, per conto dell'interessato, del deposito delle opere richiesto dalla legge italiana sul diritto d'autore e da leggi straniere.

Il presidente, sentita la commissione di sezione, può stabilire le condizioni e modalità di esecuzione dei compiti suindicati.

Alla sezione è attribuita la tenuta del Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, affidata alla SIAE dalla legge 22 aprile 1941, n. 633.

SEZ. II - Dichiarazione delle opere - Ripartizione dei proventi - Obblighi degli iscritti le cui opere sono assegnate alla sezione

ART. 76

La protezione delle opere della letteratura per i diritti di utilizzazione mediante lettura o recitazione in pubblico, di radiodiffusione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi, di riproduzione e di pubblica utilizzazione a mezzo di riproduzione con qualsiasi procedimento tecnico realizzata, nonché per i diritti relativi alla comunicazione pubblica delle radio e telediffusioni, è esercitata dalla sezione per le opere comunque pubblicate ovvero create appositamente per la diffusione radiofonica o televisiva. Detta protezione è esercitata ai sensi dell'art. 3 relativamente a tutte le opere sulle quali l'iscritto abbia o acquisti diritti.

I proventi relativi all'utilizzazione di opere create appositamente per la diffusione radiofonica o televisiva non potranno essere liquidati agli interessati se non sia stata perfezionata la dichiarazione con il deposito di un esemplare dell'opera.

ART. 77

La sezione esercita l'attività di vigilanza in materia di pubblicazione e riproduzione delle opere relativamente a contratti di edizione tipici o anche a contratti similari che stabiliscano comunque diritti ed obblighi delle parti, coerenti alla normativa dettata dalla legge sul diritto d'autore in tema di contratto di edizione, e prevedenti, in articolare, che gli esemplari dell'opera siano sottoposti alla vidimazione di cui alla lett. a) dell'art. 75.

L'iscritto che richiama tale protezione è tenuto a stipulare contratti rispondenti alle caratteristiche suddette e ad affidarli, ai sensi dell'art. 3, alla tutela della sezione.

L'attività di cui al comma precedente è esercitata relativamente a contratti attinenti alle opere nel campo della creazione letteraria.

Per la tutela di opere che non rientrino nel campo della creazione letteraria, la sezione può accettare mandato ai sensi dell'art. 5; la tutela, se svolta nell'interesse di iscritti, è circoscritta agli effetti del mandato.

ART. 78

La protezione delle opere dell'arte figurativa, delle opere fotografiche e delle fotografie è esercitata dalla sezione per i diritti di riproduzione con qualsiasi mezzo tecnico realizzata, di pubblica utilizzazione della riproduzione, di televisione e di diffusione a mezzo di procedimenti analoghi, nonché per i diritti relativi alla comunicazione pubblica delle telediffusioni. Detta protezione è esercitata ai sensi dell'art. 3 relativamente a tutte le opere sulle quali l'iscritto o il mandante abbia o acquisti diritti.

La tutela del solo diritto connesso relativo alle fotografie può essere esercitata dalla sezione esclusivamente in regime di mandato.

Fermo quanto disposto dall'art. 27, gli aventi diritto hanno la facoltà di riservarsi la valutazione di particolari richieste di utilizzazione, ovvero la valutazione della qualità di determinate riproduzioni sulla base di adeguate prove; tuttavia, la concessione delle autorizzazioni e la determinazione dei compensi relativi spettano sempre alla Società, a norma dell'art. 19. In caso di esercizio delle dette facoltà, restano salvi gli effetti delle autorizzazioni eventualmente già rilasciate dalla Società.

Le norme per l'utilizzazione e le condizioni che regolano la concessione di autorizzazioni per l'utilizzazione di opere del repertorio tutelato dalla Società, nonché la tipologia delle opere e delle utilizzazioni relativamente alle quali possono essere esercitate da parte degli aventi diritto le facoltà di cui al comma precedente, sono stabilite con delibera del presidente su conforme parere della commissione di sezione.

ART. 79

Chi richiede, in qualità di editore la protezione di opere di competenza della sezione deve documentare la domanda, oltre che con l'esibizione degli atti di cui all'art. 1, mediante l'invio di un numero minimo di edizioni a stampa, nella forma grafica abituale e definitiva, e in circolazione, stabilito come segue:

- a) per editori di libri, almeno dieci pubblicazioni per complessive tremila pagine;...
- b) per editori di periodici, almeno ventiquattro fascicoli, per complessive tremila pagine, relativi ad una o più pubblicazioni.

La commissione di sezione giudica in merito all'equivalenza di pubblicazioni effettuate in forme diverse dal libro o fascicolo, ovvero con mezzi diversi dalla stampa.

ART. 80

Sono applicabili ai rapporti derivanti dalla tutela di competenza della sezione le disposizioni contenute nell'art. 69

CAPO VI - SEZIONE CINEMA

SEZ. I - competenza della sezione

ART. 81

La Sezione Cinema esercita la protezione delle opere ad essa assegnate dall'art. 5 dello statuto, relativamente alle forme di utilizzazione ivi indicate.

Rientrano nella competenza della sezione le opere, con o senza commento musicale, destinate alla diffusione televisiva – film per la TV, telefilm e simili - realizzate con l'apporto creativo congiunto almeno delle seguenti figure professionali, così definite e riconosciute ai sensi degli artt. 44 e seguenti della legge 22 aprile 1941, n. 633:

- 1) autore del soggetto;
- 2) autore della sceneggiatura;
- 3) direttore artistico (regista).

Resta di competenza della sezione Musica, ai sensi dell'art. 45, la protezione dei diritti relativi all'utilizzazione, effettuata unitamente al film, delle composizioni musicali con o senza parole inserite in film sonori.

La protezione prevista al primo comma è esercitata dalla sezione specie attraverso:

- a) il rilascio di licenze per la riproduzione e la messa in commercio di esemplari delle opere destinati alla vendita al pubblico per l'uso privato;
- b) la percezione di compensi derivanti da rapporti contrattuali tra autori e produttori
- c) la percezione di compensi riconosciuti eventualmente da norme di legge direttamente a favore degli autori delle opere o comunque dei titolari di diritti d'autore.

L'esercizio della tutela di cui alla lett. a) comporta, in deroga all'art. 3 del regolamento, il conferimento di specifico mandato.

La sezione esercita altresì servizi di segnalazione dei passaggi di film o altre forme di controllo sia degli incassi derivanti dalle proiezioni pubbliche dei film stessi, sia delle attività di vendita o noleggio di videogrammi riproducenti opere cinematografiche e assimilate.

Ai sensi dell'art. 3 del regolamento si intendono affidati alla tutela della società i diritti degli autori relativi alla radiodiffusione via cavo, via satellite, via etere delle opere cinematografiche e assimilate, nonché i diritti degli autori relativi al noleggio delle opere stesse riprodotte su videocassette o videogrammi.

I diritti dei produttori cinematografici relativi alle utilizzazioni di cui al comma precedente sono tutelati dalla Società solo in base a specifico mandato.

ART. 82

Alla sezione è affidata altresì l'esecuzione di ogni servizio in materia di opere cinematografiche ed assimilate, conferito alla Società dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, dallo Stato o da enti pubblici o privati, da produttori, noleggiatori o da altri interessati. In particolare, alla sezione è affidato il servizio relativo al pubblico registro cinematografico, la cui tenuta è attribuita alla Società dal R.D. 16 giugno 1938, n. 1061 e dall'art. 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

ART. 83

Le attività di incasso dei diritti di noleggio, di percezione dei proventi a favore di cessionari dei produttori, di segnalazione dei passaggi e di controllo sulle utilizzazioni delle opere assumono la natura di servizi affidati alla Società mediante mandati ai sensi dell'art. 3 dello statuto, senza che i relativi rapporti con gli interessati importino per costoro l'iscrizione alla Società a norma degli artt. 7 e seguenti dello statuto stesso.

SEZ. II - Requisiti di iscrizione - Dichiarazione delle opere - Ripartizione dei proventi - Obblighi degli iscritti le cui opere sono assegnate alla sezione

ART. 84

L'iscrizione degli autori, dei produttori e dei concessionari di opere cinematografiche è subordinata al possesso dei seguenti requisiti minimi:

a) Autori

- se autore del soggetto o della sceneggiatura, aver partecipato alla realizzazione di almeno un'opera cinematografica o assimilata pubblicata;
- se direttore artistico (regista), aver diretto almeno un'opera cinematografica o assimilata pubblicata;
- se autore dell'adattamento in lingua italiana dei dialoghi espressi in lingua straniera, aver partecipato all'edizione italiana di almeno un'opera cinematografica o assimilata pubblicata.

Agli effetti dell'iscrizione, per pubblicazione si intende la prima forma di utilizzazione dell'opera a mezzo di pubblica proiezione, diffusione televisiva con qualunque mezzo, e in qualunque forma effettuata, riproduzione su supporti destinati alla vendita o al noleggio per uso privato.

b) Produttori

- aver prodotto nei cinque anni solari precedenti quello in cui è presentata la domanda, almeno tre opere cinematografiche o assimilate di nazionalità italiana di durata superiore a 75 minuti, ovvero aver prodotto opere cinematografiche o assimilate per la durata complessiva di 300 minuti, per le quali sia stata documentata alla SIAE la data di prima proiezione in pubblico o di prima diffusione televisiva.

c) Concessionari

- aver stipulato, nei tre anni solari precedenti quello in cui è stata presentata la domanda, quindici contratti di distribuzione di film italiani che contengano a loro favore la concessione dell'esercizio di diritti di utilizzazione economica di opere cinematografiche per un periodo non inferiore ad un anno e relativi all'intero territorio nazionale.

TITOLO III

RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI PROVENTI

ART. 85

Il sistema e i criteri relativi alle operazioni di ripartizione dei proventi per diritti d'autore circa le opere assegnate a ciascuna sezione, nonché la periodicità delle operazioni di ripartizione, sono stabiliti dal presidente con apposite ordinanze, a norma dell'art. 10 dello statuto.

Le ordinanze possono essere modificate con effetto sui proventi relativi all'anno successivo a quello di pubblicazione del provvedimento di modifica sul Bollettino sociale; ovvero, in caso di eccezionali esigenze da evidenziare nella motivazione del provvedimento, possono essere modificate anche con effetto sui proventi relativi allo stesso anno della pubblicazione, purché liquidati nell'anno successivo.
Le ordinanze suddette e le relative modifiche sono pubblicate nel Bollettino della Società.

ART. 86

Quale che sia lo pseudonimo adottato, i conti riguardanti gli iscritti sono intestati al vero nome dell'iscritto e comprendono anche le quote relative alle utilizzazioni dell'opera avvenute sotto lo pseudonimo.

ART. 87

I conti degli iscritti sono liquidati allo scadere dei periodi fissati per le singole sezioni. La scadenza di tali periodi può essere eccezionalmente variata dal presidente qualora esigenze straordinarie lo impongano. Eccezionalmente e qualora sussistano particolari motivi il direttore generale può sospendere, in tutto o in parte, la liquidazione del conto. Del provvedimento è data notizia all'interessato con l'invito a fornire i chiarimenti che gli siano richiesti. In caso di rifiuto, o qualora detti chiarimenti non siano ritenuti soddisfacenti, potrà essere instaurato procedimento disciplinare, ai sensi degli artt. 25 e seguenti dello statuto.

Indipendentemente dalla sanzione disciplinare, potrà essere disposto dalla commissione di sezione competente l'annullamento totale o parziale del conto stesso. Avverso tale provvedimento è ammesso ricorso all'assemblea delle commissioni di sezione entro trenta giorni dalla sua comunicazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. La decisione dell'assemblea delle commissioni di sezione è definitiva.

Le somme indicate sui conti degli iscritti possono - se ed in quanto esigibili - essere rimosse o dagli iscritti medesimi o da chi sia da essi a tal fine delegato ed autorizzato a rilasciare quietanza. Il pagamento di dette somme si intende dovuto presso la direzione generale della Società e da eseguirsi secondo la modalità che l'iscritto è tenuto ad indicare tra quelle previste.

Qualora l'iscritto ometta di indicare la forma di pagamento prescelta, ovvero fornisca indicazioni insufficienti o improprie, la Società ha facoltà di effettuare il pagamento emettendo disposizione per bonifico bancario eseguibile anche mediante invio di assegno, secondo la prassi d'uso della banca incaricata dell'operazione.

In ogni caso, la responsabilità della Società si esaurisce con la messa in atto delle disposizioni per l'esecuzione dell'operazione secondo la modalità prescelta dall'iscritto - ovvero applicata d'ufficio ai sensi del precedente comma - ed ogni rischio per le vicende successive si intende espressamente a carico dell'iscritto beneficiario del pagamento.

La Società ha il diritto di trattenere sul conto degli iscritti, con precedenza assoluta, le somme di cui essa sia eventualmente creditrice a qualsiasi titolo, ivi compresi i contributi e diritti da essi dovuti ai sensi dell'art. 9 e gli importi delle eventuali pene pecuniarie inflitte a norma degli artt. 25 e seguenti dello statuto.

ART. 88

I documenti relativi ai conti degli iscritti sono conservati per tre anni. I programmi musicali sono conservati per sei mesi. Il triennio e il semestre decorrono dal primo giorno successivo a quello dei termine della liquidazione.

In luogo dei programmi originali, possono essere conservate le relative copie o riproduzioni fotografiche o analoghe.

ART. 89

Soltanto l'iscritto, per sé o per conto di altro iscritto che lo abbia delegato, il legale rappresentante dell'editore o del produttore o i suoi impiegati, se di ciò espressamente incaricati e col consenso della Società, possono essere autorizzati alle verifiche dei conti della ripartizione ammesse da norme regolamentari, ivi compresi - per la sezione Musica - i programmi delle pubbliche esecuzioni relativi al periodo al quale si riferisce la ripartizione.

La verifica ha luogo nei giorni fissati dal direttore generale e nei locali da questi indicati.

ART. 90

Avverso le risultanze del conto, l'iscritto può presentare reclamo al direttore generale nel termine di sessanta giorni dalla data in cui ne ha avuto notizia.

ART. 91

Il direttore generale ha facoltà di concedere agli iscritti, che ne facciano richiesta, acconti sulle liquidazioni di diritti d'autore accertati e incassati dalla Società relativamente ad utilizzazioni di opere dell'iscritto richiedente, dichiarate ed accettate dalla Società.

Per le opere di competenza della sezione Musica, il direttore generale in relazione all'andamento degli incassi già effettuati dalla Società per il repertorio della sezione e comunque nei limiti delle disponibilità, ha la facoltà di concedere agli iscritti, che ne facciano richiesta, anticipi sulle ripartizioni in corso in misura complessiva non superiore all'80 % della media delle somme liquidate nei due periodi precedenti. Su proposta del direttore generale, il presidente, sempre nei limiti delle disponibilità, può concedere anticipi in misura superiore, tenendo conto della consistenza delle utilizzazioni delle opere dell'iscritto richiedente, dichiarate ed accettate dalla Società, sulla base delle precedenti liquidazioni e di altri obiettivi elementi di valutazione.

ART. 92

Indipendentemente dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 87, l'iscritto che percepisca dalla Società somme superiori al suo credito liquido ha l'obbligo di restituire l'eccedenza.

ART. 93

In caso di contestazione sull'appartenenza di diritti d'autore o sulla ripartizione di proventi derivanti dall'esercizio del diritto d'autore, il presidente, sentito il parere della competente commissione di sezione, può deliberare che i proventi derivanti dai diritti in contestazione, incassati o da incassare dalla Società, siano accantonati per un determinato periodo di tempo e, comunque, non oltre la risoluzione definitiva della controversia.

Tali diritti, per il periodo di effettivo accantonamento, sono produttivi di interessi semplici conteggiati al tasso annuo riconosciuto dall'Erario per i rimborsi di imposta.

I provvedimenti indicati nel comma primo devono essere comunicati all'interessato.

In caso di urgenza, il presidente provvede su proposta del direttore generale.

TITOLO IV

ORGANI DELLA SOCIETA'

CAPO I - PROCEDURA DELLE ELEZIONI DEI COMMISSARI DI SEZIONE

ART. 94

I componenti le commissioni di sezione sono eletti con l'apposito procedimento elettorale di cui al presente capo, a suffragio diretto da parte dei soci e degli iscritti aventi titolo, nelle diverse categorie di appartenenza. Con delibera pubblicata sul Bollettino sociale il presidente della Società indice le elezioni stabilendone giorni e sedi. Tale pubblicazione viene depositata presso tutte le sedi regionali e filiali della SIAE, almeno novanta giorni prima della data fissata per le elezioni.

Alle operazioni preparatorie e a quelle di voto e di scrutinio è preposta una commissione elettorale nominata con delibera presidenziale composta di tre membri effettivi e tre supplenti estranei alla SIAE e non legati ad essa da alcun rapporto associativo o professionale. La commissione nomina nel suo seno il presidente. I componenti la commissione sono prescelti dal presidente della Società fra i dirigenti della Pubblica Amministrazione e/o nell'ambito della magistratura. Della nomina sarà data comunicazione alla Presidenza del Consiglio.

Funge da segretario della commissione un dirigente della SIAE designato dal presidente.

ART. 95

Il procedimento elettorale ha inizio con la delibera che indice le elezioni e consta di tre fasi: l'esame e l'accettazione delle candidature da parte della commissione elettorale, le procedure di voto, e infine, la proclamazione degli eletti.

La fase preparatoria relativa alla formazione e presentazione delle candidature rimane esterna allo svolgimento procedimentale in ambito societario ed è rimessa all'iniziativa e responsabilità dei presentatori.

ART. 96

Gli iscritti e i soci che rivestono tale qualità alla data in cui sono indette le elezioni e la conservano alla data delle votazioni dispongono dell'elettorato attivo per le separate votazioni dei propri rappresentanti in seno alle commissioni di sezione.

Sono eleggibili, nelle rispettive separate votazioni, i soci e gli iscritti aventi i requisiti indicati dall'art. 37, secondo e quarto comma e dall'art. 60 bis., lett. a) dello statuto.

Ciascun socio o iscritto può partecipare unicamente all'elezione dei commissari della categoria alla quale egli appartiene.

Il socio che sia anche iscritto ordinario per altre qualifiche o sezioni o per altra categoria non è ammesso all'elettorato attivo o passivo per l'elezione dei commissari iscritti.

Gli elenchi dei soci e degli iscritti aventi diritto all'elettorato passivo saranno resi pubblici mediante deposito presso tutte le sedi regionali e filiali della SIAE almeno novanta giorni prima della data delle elezioni.

Eventuali variazioni saranno rese pubbliche con analoghe modalità non appena note alla SIAE.

ART. 97

La designazione dei candidati, scelti tra coloro che hanno i requisiti di cui all'art. 37, secondo e quarto comma, e all'art. 60 bis, lett. a), dello statuto, è effettuata a mezzo di liste per le separate votazioni previste dallo statuto.

Le designazioni devono coprire, per ciascuna lista, l'intero numero dei commissari da eleggere per la rispettiva categoria e per le diverse qualifiche secondo quanto previsto dall'art. 36 dello statuto.

Sono ammesse tuttavia anche liste nelle quali, per una o due sezioni, non sia indicato alcun candidato, purchè le designazioni coprano l'intero numero dei commissari da eleggere almeno in altre tre sezioni.

La designazione dei candidati deve effettuarsi indicando nella lista, per le persone fisiche, cognome, nome, luogo e data di nascita; per i candidati non persone fisiche, oltre alla loro denominazione, il cognome e nome del rappresentante legale ovvero di altra persona da questi designata ai sensi dell'art. 37, nono comma dello statuto.

Qualora il rappresentante legale o altra persona designata sia anche personalmente associato alla Società in una diversa categoria, non è eleggibile nell'ambito di quest'ultima.

Per tutti i candidati deve essere specificata la qualifica che, per gli iscritti, deve corrispondere al genere delle opere dichiarate.

L'accettazione da parte del candidato designato nelle liste dovrà risultare da una sua dichiarazione scritta.

Non è consentita la candidatura in più liste concorrenti.

Ciascuna lista di candidati potrà recare in calce la designazione di un proprio rappresentante, scelto fra i soci e gli iscritti, che potrà assistere alle operazioni di voto presso uno dei seggi e alle operazioni di scrutinio.

ART. 98

Le liste di cui all'articolo precedente devono essere sottoscritte, in qualità di proponenti, da associati della medesima categoria aventi l'elettorato passivo in un numero pari al doppio di quello dei candidati in lista e che rappresentino tutte le sezioni per le quali sono stati indicati i candidati.

La qualità di proponente non è incompatibile con quella di candidato.

Non è consentito essere proponenti di più liste concorrenti.

Ciascuna lista viene identificata col nome del primo proponente, che deve attestare per iscritto, sotto la propria responsabilità, l'autenticità sia delle accettazioni dei candidati che delle firme dei proponenti e di aver accertato che i candidati abbiano dichiarato opere di genere corrispondente alle qualifiche per le quali sono candidati e siano in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 37, settimo o nono comma, dello statuto.

L'associato firmatario quale primo proponente sarà passibile di radiazione qualora le suddette attestazioni risultassero non rispondenti al vero, salvo ulteriori diverse azioni in sede giudiziaria.

ART. 99

E' consentito agli associati, che hanno i requisiti di cui all'art. 96, secondo comma, proporre la propria candidatura anche autonomamente, mediante una dichiarazione scritta nella quale, sotto pena di inammissibilità, devono risultare i dati anagrafici specificati nel precedente art. 97 quarto comma, la qualifica per la quale è posta la candidatura nonché l'attestazione che tale qualifica corrisponde al genere di opere dichiarate. Devono altresì dichiarare di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 37, settimo o nono comma, dello statuto. Qualora tali attestazioni dovessero risultare non rispondenti al vero, l'associato sarà passibile di radiazione, salvo diverse ulteriori azioni in sede giudiziaria.

Non è consentito porre la propria candidatura sia autonomamente che nell'ambito di una lista. Qualora dovesse verificarsi, la candidatura autonoma sarà considerata inammissibile.

E' consentito al candidato di assistere alle operazioni di voto presso uno dei seggi nonché alle operazioni di scrutinio purché ne faccia richiesta scritta con indicazione del seggio prescelto contestualmente alla presentazione della propria candidatura.

ART. 100

Le candidature, sia presentate autonomamente che nell'ambito di una lista, complete dei requisiti richiesti, devono essere depositate presso la direzione generale della Società almeno quarantacinque giorni prima della data delle elezioni e con le modalità stabilite nella delibera del presidente di cui al precedente art. 94. Le candidature ritenute regolari dalla commissione di cui all'art. 94 verranno affisse presso tutte le sedi e le filiali della SIAE almeno venti giorni prima della data delle elezioni.

Qualora per una categoria non vi siano candidature sufficienti a consentire la copertura almeno di tre quarti - con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore - dei commissari da eleggere per la rispettiva categoria e per le diverse qualifiche, o comunque non risultino presentate nei modi e nei tempi prescritti, si procederà ugualmente alle elezioni dei commissari delle categorie per le quali siano state tempestivamente e regolarmente presentate le candidature necessarie, provvedendo, quindi, il presidente con sua delibera ad indire elezioni supplementari.

ART. 101

Per consentire l'esercizio del voto, la presidenza della Società provvede a spedire in tempo utile, e comunque almeno venti giorni prima della data di votazione, a tutti gli elettori, all'ultimo domicilio da essi indicato, un plico contenente le necessarie istruzioni, l'indicazione del seggio di appartenenza dell'elettore e la scheda di votazione.

Qualora l'elettore, presa visione delle candidature rese pubbliche mediante affissione presso tutte le sedi e filiali SIAE ai sensi dell'art. 100, intenda votare per tutti i candidati di una lista, è sufficiente che indichi, in stampatello nell'apposito settore della scheda di votazione, il nominativo del primo proponente identificativo della lista prescelta. Qualora, invece, intenda votare singoli candidati, deve indicare in stampatello, nell'apposito settore della scheda di votazione in corrispondenza di ogni qualifica, i nominativi dei candidati scelti tra coloro che sono candidati per tale qualifica, sia con candidatura autonoma che nell'ambito di una lista.

ART. 102

E' ammesso il voto per corrispondenza.

L'elettore che intende valersi di questa procedura, deve far pervenire la scheda votata al notaio incaricato dalla SIAE di ricevere i voti espressi per corrispondenza, entro il termine indicato dalla delibera di cui all'art.94.

La scheda deve essere chiusa in una busta bianca, priva di qualsiasi intestazione o altro segno identificativo apposti dal votante, da inserire in altra busta.

Quest'ultima busta esterna deve essere firmata dall'elettore sul lembo di chiusura. in modo da garantirne l'inviolabilità, e la firma deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale abilitato ai sensi di legge. In mancanza di autenticazione la scheda non sarà ammessa allo scrutinio.

Sul frontespizio di tale busta, oltre all'indirizzo del notaio incaricato di cui al secondo comma, deve essere indicata la categoria per la quale si vota, riprendendo la dicitura indicata a stampa sulla scheda.

ART. 103

Nella data fissata per le votazioni, l'elettore può votare personalmente presso il seggio di appartenenza indicato nella comunicazione di cui all'art. 101.

I seggi elettorali saranno istituiti, oltre che presso la direzione generale, presso almeno quattordici uffici periferici della Società con le modalità all'uopo stabilite dal presidente della Società nella delibera di cui all'art. 38 dello statuto.

Dopo essere stato identificato dal presidente del seggio di appartenenza, il votante apporrà la propria firma su apposito registro e provvederà personalmente ad inserire la scheda votata nell'urna.

Qualora l'elettore non fosse provvisto della scheda di votazione potrà essere ammesso al voto dichiarando sotto la propria responsabilità di averla smarrita o di non averla ricevuta e di non aver quindi votato per corrispondenza. Qualora tale dichiarazione dovesse risultare falsa, l'associato sarà passibile di radiazione ai sensi degli artt. 26 e 27 dello statuto, salvo diverse ulteriori azioni in sede giudiziaria.

ART. 104

Lo scrutinio delle schede ha luogo presso la direzione generale della Società in Roma, anche per le votazioni effettuate presso le sedi periferiche della Società. Lo scrutinio avrà luogo nel locale e nei giorni fissati dalla commissione di cui all'art. 94.

Prima di dare inizio alle operazioni di scrutinio, la commissione elettorale provvede alla immissione in un'unica urna delle schede votate presso i seggi periferici, nonché - per le schede pervenute per corrispondenza - a separare la busta esterna da quella interna, procedendo all'inserimento di questa nell'urna e alla conservazione dell'altra.

Non si terrà conto della schede che, per qualsiasi motivo, siano pervenute successivamente al termine di cui all'art. 102.

Per le operazioni elettorali e di scrutinio la commissione si vale del personale e delle strutture della Società.

ART. 105

Le elezioni sono valide qualunque sia il numero dei votanti.

E' nullo il voto:

- 1) quando nella busta interna, priva di intestazione o altro segno identificativo, risulti contenuto altro materiale oltre alla scheda di votazione relativa alla categoria per la quale si effettua lo scrutinio;
- 2) quando il voto sia espresso in modo non conforme a quanto previsto dall'art. 101 o comunque non consenta di individuare con certezza la volontà dell'elettore;
- 3) quando la scheda porti la firma o, comunque, un segno atto a identificare l'elettore.

Si considerano in ogni caso come non apposte le indicazioni sulla scheda di nominativi di candidati per ogni singola qualifica in eccedenza rispetto al numero di candidati da eleggere. Rimangono valide le indicazioni che precedono quelle in eccedenza.

Si considerano validi i voti espressi anche nel caso non coprano l'intero numero dei commissari da eleggere.

Si considerano non apposte le indicazioni sulla scheda di nominativi di associati non candidati o per una qualifica diversa rispetto a quella per cui si erano candidati.

Nel caso che, nel corso dello scrutinio, siano sollevate contestazioni sulla nullità del voto, la decisione definitiva è rimessa al presidente della commissione elettorale.

ART. 106

Risultano eletti i candidati che, per ciascuna qualifica, hanno ottenuto il maggior numero di voti.'

In caso di parità è preferito il candidato avente una maggiore anzianità di iscrizione alla Società e in caso di ulteriore parità colui che ha maggiore anzianità nella qualifica in cui è candidato.

ART. 107

In base ai risultati dello scrutinio, verbalizzati dal presidente della commissione elettorale di cui all'art. 94, il presidente della Società, con delibera pubblicata sul Bollettino sociale, procede alla proclamazione degli eletti.

Gli iscritti e soci potranno prendere visione dei registri e dei verbali di scrutinio fino a quindici giorni dopo la data di pubblicazione della suddetta delibera.

ART. 108

Qualsiasi contestazione in materia elettorale è decisa dalla commissione di cui all'art. 94. Contro le decisioni della suddetta commissione è ammesso ricorso ad un'apposita commissione per i ricorsi in materia elettorale, nominata dal presidente della Società e composta da tre membri scelti fra i giudici, ordinari o emeriti, della Corte Costituzionale, magistrati, anche in quiescenza, ordinari, amministrativi o contabili e avvocati dello Stato. Della nomina sarà data comunicazione alla Presidenza del Consiglio. Eventuali ricorsi avverso la deliberazione con la quale la commissione di cui all'art. 94 non abbia ammesso, perché ritenute irregolari, liste o candidature autonome fra quelle presentate ai sensi degli artt. 97 e 100, devono essere proposti alla suddetta commissione per i ricorsi entro dieci giorni dalla comunicazione di tale deliberazione rispettivamente al primo proponente o al candidato autonomo. Il ricorso non sospende le elezioni. In caso di suo accoglimento vengono annullate le elezioni per le categorie cui il ricorso si riferisce e il presidente della Società provvede a indire elezioni suppletive per tale categoria. Eventuali contestazioni contro la delibera di cui all'art. 107 devono essere presentate alla commissione per i ricorsi entro trenta giorni dalla pubblicazione della delibera.

ART. 109

Norme complementari sul procedimento elettorale possono esse emanate dal presidente della Società sentita la commissione elettorale cui all'art. 94.

CAPO II - ASSEMBLEA DELLE COMMISSIONI DI SEZIONE

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E COMMISSIONI DI SEZIONE

ART. 110

L'assemblea delle commissioni di sezione, nel caso di votazioni a scrutinio segreto previste dall'art. 118, elegge, con le modalità di cui all'art. 42 quarto comma dello statuto, una commissione di scrutatori composta di due membri autori e di due membri industriali, appartenenti alle categorie degli editori, dei concessionari e dei produttori.

ART. 111

Il consiglio di amministrazione, nella sua prima seduta, nomina il segretario, scegliendolo fra i partecipanti al consiglio stesso ovvero fra i dirigenti della Società.

ART. 112

La commissione di sezione assolve i Compiti indicati dall'art. 39 dello statuto e da questo regolamento, e particolarmente:

- 1) esprime parere:
 - a) sulle condizioni generali per la concessione dei permessi di utilizzazione e sulle modalità di determinazione della misura dei compensi per diritti d'autore sulle opere assegnate alla sezione;
 - b) sui criteri di ripartizione dei compensi riscossi come al precedente punto a);
 - c) sulle condizioni generali dei contratti di rappresentanza del repertorio della SIAE all'estero e del repertorio di enti stranieri in Italia;
- 2) esprime altresì parere, a richiesta del presidente:
 - a) circa il riconoscimento, agli effetti sociali, nelle opere dichiarate, della qualità di opera originale ovvero di elaborazione;
 - b) sui criteri normativi degli obblighi di corretto comportamento;
 - c) su ogni altra questione che interessi la sezione;
- 3) a richiesta del presidente, prende in esame le opere dichiarate al fine di accertare nelle opere stesse quei minimi elementi di forma e di contenuto che permettano alla Società di assumere sotto la sua protezione e di assegnarle all'una o all'altra sezione.

ART. 113

I comitati intersezionali di cui al secondo comma dell'art. 24 e al secondo comma dell'art. 39 dello statuto, nominati con delibera del presidente, sono composti di quindici membri designati dalle commissioni di sezione, di cui sei per la sezione Musica, tre per la sezione Drammatica Operette e Riviste, due per ciascuna delle sezioni Lirica, Opere Letterarie e Arti figurative, Cinema.

Il consiglio di amministrazione determina volta per volta l'ammontare del premio in denaro di cui al quarto comma dell'art. 24 dello statuto.

Al comitato intersezionale di cui al secondo comma dell'art. 39 dello statuto devono essere preventivamente sottoposte, per parere, le proposte formulate da singole commissioni di sezione in materia di iniziative della Società per la promozione, lo sviluppo e la diffusione del patrimonio letterario ed artistico italiano.

Allo stesso comitato viene data notizia di eventuali contributi e sovvenzioni concessi - con deliberazione del consiglio di amministrazione a sostegno di analoghe iniziative adottate o promosse da terzi.

Il comitato intersezionale di cui all'ultimo comma dell'art. 22 dello statuto, nominato con delibera del presidente, è composto di uno o due rappresentanti di ciascuna delle commissioni di sezione.

Il presidente inoltre, con propria delibera, sentite le commissioni di sezione, può nominare:

- a) uno o più comitati intersezionali, per l'esame preventivo - in sede consultiva - di questioni riguardanti la competenza di più commissioni di sezione, composti di membri delle commissioni stesse;
- b) una o più commissioni, composte di esperti, compresi soci e, per non più della metà dei numero complessivo, membri delle commissioni di sezione, incaricate di esprimere pareri su questioni di carattere tecnico e in particolare sull'esistenza del requisito dell'originalità o della creatività delle opere affidate alla tutela della Società o sul loro genere ai fini dell'applicazione delle norme sociali.

I comitati intersezionali sono presieduti dal presidente o da un membro da lui volta per volta designato.

le commissioni tecniche sono presiedute dal direttore generale o da altro dirigente da lui designato.

CAPO III - CONSULTA LEGALE

ART. 114

Le comunicazioni alla consulta legale per averne parere ai sensi dell'art. 45 dello statuto, sono fatte dal presidente e sono accompagnate da una relazione del consigliere giuridico contenente l'esposizione dei fatti e delle questioni sulle quali si chiede il parere.

Il presidente, sentito il vice presidente della consulta, può nominare, prima della riunione, un relatore, il quale riferisca alla consulta oralmente o per iscritto su determinate questioni all'ordine del giorno.

La consulta può chiedere al presidente di convocare persone estranee affinché prendano parte alle sedute con voto consultivo.

ART. 115

Le norme indicate ai due primi commi del precedente articolo si osservano anche per l'attività del comitato tecnico, indicato nell'art. 50 del regolamento di esecuzione della legge 22 aprile 1941, n. 633 e nell'art. 45 dello statuto, costituito in seno alla consulta e avente il compito di determinare l'ammontare del diritto demaniale sull'esecuzione di pezzi staccati di opere musicali o di brevi composizioni.

CAPO IV - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 116

Ai fini dell'instaurazione del procedimento di dichiarazione di decadenza di cui all'art. 47 dello statuto, il presidente dell'organo collegiale deve contestare il fatto all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fissando un termine, non inferiore a trenta giorni, entro il quale l'interessato medesimo possa inviare le eventuali giustificazioni.

ART. 117

Di ogni riunione degli organi collegiali è redatto processo verbale a cura del segretario; gli originali dei verbali, firmati dal presidente e dal segretario, devono essere conservati dal presidente della Società, che li deposita presso il proprio ufficio di segreteria.

Le delibere del presidente e del direttore generale della Società devono essere raccolte con numero progressivo in libri appositi, conservati dal presidente, che li deposita presso il proprio ufficio di segreteria.

ART. 118

Qualora gli organi collegiali della Società debbano adottare deliberazioni che riguardano singole persone, le votazioni devono avvenire per scrutinio segreto se il presidente dell'organo lo ritenga opportuno, ovvero ne sia avanzata richiesta da uno o più membri.

ART. 119

Della convocazione degli organi collegiali è dato avviso ai singoli componenti quindici giorni prima. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, nonché degli argomenti da trattare.

In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con preavviso di soli due giorni.

Alle riunioni degli organi collegiali della Società possono intervenire, senza diritto di voto, i dirigenti, i funzionari e gli esperti la cui presenza sia reputata opportuna dal presidente.

Alle riunioni dell'assemblea delle commissioni di sezione, convocate per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo annuale, ovvero per sopravvenute questioni gestionali, devono essere invitati i membri del collegio dei revisori, i quali intervengono senza diritto di voto.

ART. 120

Ferma la disposizione dell'art. 32 dello statuto circa la sostituzione, in caso di assenza o di impedimento, del presidente, questi può delegare a presiedere, in sua vece, singole riunioni degli organi collegiali della Società, un componente del collegio medesimo o il direttore generale. Le riunioni delle commissioni di sezione e della consulta legale, in caso di assenza del presidente, sono presiedute dal rispettivo vice presidente, nominato a norma dello statuto.

ART. 121

Per ciascuna riunione degli organi collegiali previsti dallo statuto e dal presente regolamento, nonché degli eventuali comitati motivatamente espressi da tali organi e nominati con delibera del presidente, è dovuta a tutti i presenti un'indennità il cui importo è indicato in apposita tabella approvata dal consiglio di amministrazione.

ART. 122

Sono applicabili ai membri degli organi sociali le disposizioni degli artt. 2373 primo comma, 2382 e 2391 primo comma del codice civile.

TITOLO V

CONCILIAZIONE ED ARBITRATO

CAPO I - CONCILIAZIONE

ART. 123

Le funzioni di conciliazione demandate alle commissioni di sezione dall'art. 39 dello statuto sono esercitate su richiesta scritta di tutte le parti interessate.

La richiesta deve contenere una chiara e, se occorre, documentata esposizione dei fatti che hanno dato luogo alla controversia.

Le parti sono avvertite della riunione della commissione di sezione almeno dieci giorni prima, per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, e possono farsi rappresentare, per la conciliazione, da persona munita di mandato speciale.

ART. 124

Conciliandosi le parti, si forma processo verbale della convenzione conclusa. Il processo verbale è sottoscritto, oltreché dalle parti, dal presidente della commissione e dal segretario. Ogni spesa sostenuta dalla Società è posta solidalmente a carico delle parti, anche in caso che la conciliazione non avvenga, mediante addebito per quota o per intero sul rispettivo conto. L'atto di conciliazione è sempre esecutivo quanto agli eventuali riparti da effettuarsi dalla Società o, comunque, quanto agli atti da compiersi dalla Società nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 125

Le commissioni di sezione possono interporre il loro ufficio di conciliazione, qualora ne siano richieste, anche nelle controversie fra iscritti e non iscritti, in ordine alle pubbliche utilizzazioni di opere dichiarate alla Società.

CAPO II - ARBITRATO

ART. 126

Nei rapporti tra iscritti alla Società o tra iscritti e non iscritti, le parti contraenti, ai fini della decisione arbitrale di questioni in materia di diritto di autore, hanno facoltà di chiedere al presidente della Società la nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio.

ART. 127

L'istanza al presidente della Società, sottoscritta dalle parti interessate, può tenere luogo del compromesso. Ove preesista clausola compromissoria, è sufficiente che l'istanza sia sottoscritta da una delle parti. L'istanza deve contenere, fra l'altro, la precisa indicazione delle parti e degli arbitri o dell'arbitro già nominati, nonché l'esposizione del rapporto controverso con la formulazione di quesiti da sottoporre agli arbitri.

ART. 128

Nel caso che l'istanza venga sottoscritta da una sola delle parti, il presidente della Società ne dà comunicazione all'altra parte, con invito a nominare il proprio arbitro entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento della detta comunicazione. Nell'atto di nomina del proprio arbitro la parte stessa può indicare i quesiti che a sua volta intende deferire agli arbitri. Ove nell'indicato termine la parte non abbia provveduto alla nomina del proprio arbitro, vi provvede il presidente della Società, che ne dà comunicazione a tutte le parti. Il collegio arbitrale così costituito funziona presso la sede legale della Società.

ART. 129

Gli arbitri procedono al tentativo di conciliazione. Se il tentativo di conciliazione non riesce, gli arbitri pronunciano inappellabilmente ed il loro lodo non è impugnabile.

ART. 130

Le parti sono tenute solidalmente e salvo rivalsa tra esse alle spese del giudizio arbitrale, che possono venire addebitate, qualora si tratti di iscritti, per quota o per intero, sul rispettivo conto.

TITOLO VI

CAPO I - UFFICI CENTRALI

ART. 131

Fermo restando quanto disposto dall'art. 5 dello statuto in ordine all'assegnazione alle sezioni delle opere dell'ingegno per la tutela giuridica ed economica, è in facoltà del direttore generale organizzare gli uffici secondo le strutture proposte al consiglio di amministrazione e da questo approvate in conformità agli indirizzi strategici prescelti per il perseguimento degli obiettivi della Società.

ART. 132

I compiti in materia di diritto demaniale affidati alla Società dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 sono espletati dalle singole sezioni limitatamente alla loro competenza.

L'espletamento di ogni servizio conferito alla Società e da questa accettato in relazione all'art. 3 dello statuto potrà essere affidato ad una o più sezioni o servizi della direzione generale su deliberazione del consiglio d'amministrazione, sentite per le sezioni le commissioni di sezione rispettive.

ART. 133

A quanto di competenza della Società, stabilito da norme dello statuto del Fondo pensioni per il personale di ruolo della SIAE ove approvate dal consiglio di amministrazione della Società, provvedono gli organi della Società stessa, secondo le rispettive competenze.

CAPO II UFFICI PERIFERICI

ART. 134

Gli uffici periferici della Società sono le sedi e le filiali.

ART. 135

L'istituzione e la soppressione delle sedi sono deliberate dal consiglio di amministrazione.

Le sedi hanno il compito di assicurare i servizi della Società secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale nella rispettiva circoscrizione territoriale sia operando direttamente, sia avvalendosi delle filiali delle quali coordinano l'attività e controllano il funzionamento.

ART. 136

L'istituzione delle filiali, la determinazione o modificazione della loro circoscrizione territoriale e la loro soppressione sono deliberate dal direttore generale.

Le filiali hanno il compito di assicurare i servizi della Società secondo le disposizioni impartite dalla direzione generale e dalle sedi.

ART. 137

Anche per gli uffici periferici, con delibera del direttore generale, potrà provvedersi alla concentrazione o suddivisione di compiti e servizi tra sedi o tra filiali, indipendentemente dall'ambito delle rispettive circoscrizioni.

ART. 138

Nelle località ove non esistono sedi o filiali l'espletamento in tutto o in parte dei servizi della Società può essere affidato dal direttore generale a mandatari non legati alla Società da rapporto di lavoro dipendente.

I compiti, la durata dell'incarico e la circoscrizione territoriale di ciascun mandatario sono determinati a mezzo di apposito contratto di mandato.

I mandatari sono sottoposti alla vigilanza tecnico-amministrativa delle sedi e delle filiali.

ART. 139

Per l'espletamento di particolari servizi e in funzione del carattere specialistico o peculiare delle prestazioni, la Società potrà avvalersi, oltre che del personale di ruolo e dei mandatari, dell'opera di altre persone anche in base a rapporti di lavoro autonomo o professionale.

Per la vigilanza e gli accertamenti presso i locali di pubblico spettacolo e presso imprese che utilizzano opere dell'ingegno, ai fini dell'adempimento dei compiti d'istituto e di quelli derivanti dai servizi di cui all'art. 3 dello statuto, nelle circoscrizioni delle agenzie locali delle sedi e delle filiali, la Società potrà avvalersi di elementi che non fanno parte del personale della Società stessa, mediante contratti di mandato o di lavoro autonomo.

ART. 140

Con provvedimento del presidente, su conforme ordinanza del consiglio di amministrazione, adottata a norma dell'art. 51 dello statuto, possono essere costituite delegazioni della Società in paesi stranieri con compiti di controllo degli interessi della Società stessa gestiti da società straniere e anche per altre funzioni concernenti la tutela e i servizi fusione delle opere dell'ingegno.

Le delegazioni all'estero sono alle dirette dipendenze del direttore generale.

ART. 141

La direzione generale ha facoltà di effettuare direttamente, all'infuori di qualsiasi ingerenza degli organi periferici, la riscossione di somme dovute alla Società, per qualsiasi titolo o ragione.

TITOLO VII

AMMINISTRAZIONE

ART. 142

L'inventario dei beni mobili e immobili della Società e dei valori deve contenere le seguenti indicazioni:

- a) numero di registrazione;
- b) descrizione degli oggetti;
- c) valore di acquisto o di stima;
- d) indicazione del consegnatario;
- e) successive variazioni nella consistenza degli oggetti e nel loro valore o in aumento, per aggiunte o miglioramenti agli oggetti stessi, o in diminuzione, per svalutazione e deprezzamento per l'uso o diversa destinazione.

L'inventario deve comprendere anche tutte le voci relative alle attività e passività della Società, nonché l'indicazione dei beni eventualmente assegnati a speciali riserve e accantonamenti.

ART. 143

Il bilancio preventivo riguardante la gestione economica della Società contiene la previsione degli incassi lordi, dei proventi e delle spese.

Gli importi esposti alle relative voci hanno valore di mera indicazione tendenziale.

ART. 144

Le scritture sono tenute con un sistema che tenga in evidenza le variazioni degli elementi attivi e passivi, la consistenza dei crediti e dei debiti, nonché le registrazioni relative alla gestione economica suddivisa fra i proventi e le spese.

ART. 145

Nel conto consuntivo devono figurare lo stato patrimoniale ed il conto economico di esercizio della società.

ART. 146

Tutte le entrate vengono contabilmente evidenziate al lordo di qualsiasi provvigione e spesa di riscossione. Nessuna particolare entrata può essere destinata a particolare spesa mediante compensazione interna da parte dell'amministrazione.
Soltanto ai mandatari a cui favore è prevista la corresponsione di provvigioni è consentito di trattenere il relativo importo sugli incassi per i quali provvigione stessa è dovuta.
Tali trattenute vengono ugualmente poste in evidenza nelle scritture sociali.

ART. 147

Il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 34 dello statuto, delibera periodicamente su proposta del presidente, d'intesa con il direttore generale, la natura e il limite delle spese da riservare alle proprie decisioni, nonché di quelle che il presidente e il direttore generale hanno facoltà di disporre nell'esercizio delle rispettive competenze.
Ai sensi dell'art. 31 dello statuto il presidente autorizza, nel quadro delle direttive generali già espresse in materia dal consiglio di amministrazione e su proposta del direttore generale, ogni forma di investimento o deposito delle disponibilità liquide della Società ed è titolare dei relativi poteri di firma per qualsiasi operazione.
Con apposita delibera il presidente può periodicamente delegare i propri poteri di firma al direttore generale e a dirigenti e funzionari secondo le esigenze tecnico-amministrative degli uffici e nei limiti e modalità di volta in volta specificati nella delibera stessa.
Le attribuzioni del direttore generale si intendono esercitabili in sua vece, in caso di assenza, impedimento o vacanza dell'incarico per qualsiasi causa, dai vice direttore generale, avuto riguardo alle rispettive competenze come disciplinate dall'apposito provvedimento del direttore generale.

ART. 148

I pagamenti riferentisi ad opere e forniture vanno di norma effettuati soltanto in relazione all'esecuzione dell'opera o della fornitura o al relativo stato di avanzamento, da certificarsi per iscritto dall'ufficio competente, previo benestare del direttore generale o di un dirigente da lui delegato.
Per gli oggetti da inventariarsi viene allegato al mandato l'elenco dei numeri d'inventario assunti dagli oggetti stessi; per quelli di consumo viene allegata la dichiarazione di presa in carico del servizio Provveditorato.

ART. 149

Gli acquisti, forniture, appalti, locazioni, la cui spesa superi un ammontare da determinarsi periodicamente dal consiglio di amministrazione, devono essere sottoposti all'esame di un'apposita commissione, presieduta dal presidente e composta da due consiglieri di amministrazione, di cui uno designato dal presidente ed in posizione vicaria, che può sostituirlo in caso di assenza o impedimento e l'altro designato dal consiglio di amministrazione, nonché dal direttore generale, dal direttore del Servizio Amministrativo e dal direttore del servizio Provveditorato, che ha anche funzioni di segretario.
Alle riunioni della commissione possono partecipare, senza diritto di voto, quei dirigenti e funzionari e quegli esperti la cui presenza sia reputata opportuna dal presidente in relazione agli argomenti da esaminare.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 150

Le attività di gestione a stralcio del soppresso servizio Enciclopedie sono svolte da apposito ufficio che può essere aggregato ad uno dei servizi della Società con delibera del direttore generale.

ART. 151

Le apposite norme regolamentari per la tutela dei diritti connessi esercitata dalla Società e di cui all'art. 6 dello statuto, stabiliranno altresì le modalità per l'attribuzione della qualità di iscritto, agli effetti dell'art. 7 dello statuto, e per quanto attiene ai rapporti di mandato di cui all'art. 16 dello statuto medesimo.



ART. 152

(abrogato)

ART. 153

I servizi di gestione del Fondo di solidarietà fra i soci della SIAE, sotto la direzione del dirigente nominato dal direttore generale, sono espletati dalla Società, che provvederà alle spese di amministrazione.

ART. 154

Questo regolamento entra in vigore trenta giorni dopo la sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Società. Alla stessa data devono considerarsi abrogati ad ogni effetto il regolamento generale della Società approvato dall'assemblea delle commissioni di sezione il 25 maggio 1964 e modificato in seguito dall'assemblea stessa, nonché tutte le altre norme di carattere regolamentare emanate successivamente che siano in contrasto con le norme di questo regolamento.